Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 331 del 2 dicembre 1983

Spedizione in abbonamento postale Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 2 dicembre 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 66

REGIONE ABRUZZO

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1983, n. **45.**

Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella regione Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 12, straord. del 1° settembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Deleghe agli Enti Locali

Art. 1

La Regione opera per la qualificazione e lo sviluppo dell'artigianato attraverso il metodo della programmazione e per progetti tesi ad affrontare le problematiche della realtà del settore e promuove la partecipazione ai diversi livelli delle forze sociali e delle organizzazioni artigiane.

La Regione delega alle Province l'esercizio delle seguenti funzioni in materia di artigianato:

a) la formazione professionale;

b) gli interventi di incentivazione per l'occupazione giovanile;

c) gli interventi a favore delle imprese artigiane, singole o associate, che le leggi regionali riservano alla competenza delle Province.

Art. 2

Spettano ai Comuni:

a) l'esercizio delle eleghe espressamente previste dalle leggi regionali in materia di artigianato;

b) gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

c) gli atti di istruzione e la rilevazione per la revisione dell'albo delle imprese artigiane, secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1202;

d) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane, nel rispetto della pianificazione territoriale regionale;

e) la predisposizione dei programmi per l'artigianato di servizio.

Art. 3

Gli enti delegati esercitano le funzioni delegate nel rispetto delle leggi e degli atti amministrativi emanati dal Consiglio e dalla Giunta Regionale.

Tali norme saranno pubblicate sul *Bollettino Ufficiale della Regione.*

In caso di inerzia dell'Ente delegato, decorso il termine di 60 gg. da quando l'Ente avrebbe dovuto mettere l'atto delegato, la Giunta Regionale provvede direttamente al compimento del singolo atto.

La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa per legge nei confronti di tutti i rapporti delegati. La revoca nei confronti del singolo delegato è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.

Gli enti delegati debbono, nella emanazione degli atti concernenti funzioni delegate

con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente, e a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

La Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare e sentiti gli enti delegati, emana direttive. Le direttive, di carattere vincolante, sono pubblicate sul *Bollettino Ufficiale della Regione.*

Art. 4

La Giunta Regionale d'intesa con la competente Commissione Consiliare sulla base di quanto previsto al precedente art. 1, ripartisce fra gli enti delegati i fondi disponibili per ciascun anno finanziario e ne dà tempestiva comunicazione agli stessi.

Qualora la delega riguardi interventi di sviluppo autorizzati da leggi pluriennali il riparto potrà riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di spesa.

La Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare sulla base delle relazioni consuntive presentate dagli enti delegati entro il 30 settembre ed il 31 marzo di ogni anno, può procedere con le modalità di cui sopra ad una nuova ripartizione delle disponibilità inutilizzate o residue.

Per le funzioni delegate che comportano erogazioni in capitale i fondi sono trasferiti dal bilancio regionale a quello degli enti delegati, fatto salvo il mantenimento della loro destinazione originaria e l'acquisizione di una collocazione specifica di bilancio.

La Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, stabilisce in sede di riparto i modi ed i tempi della materiale erogazione dei fondi assegnati.

Le spese per l'esercizio delle funzioni delegate sono a carico della Regione. Le attività connesse all'esercizio della delega sono svolte da personale regionale a disposizione in misura tale da garantire il regolare svolgimento delle attività.

Art. 5

Le richieste di contributo sono presentate dalle imprese singole o associate agli Enti delegati.

TITOLO II

Organi di tutela, di promozione e di autogoverno dell'Artigianato.

Art. 6

La Commissione regionale e le Commissioni provinciali per l'artigianato sono organi di tutela, di promozione e di autogoverno dell'artigianato, nell'ambito dei principi stabiliti dalle vigenti leggi.

Fino all'entrata in vigore della legge quadro nazionale sull'artigianato le Commissioni provinciali per l'artigianato e la Commissione regionale per l'artigianato svolgono le loro funzioni secondo le norme della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Rimane altresì immutata la composizione delle Commissioni provinciali per l'artigianato e della Commissione regionale per l'artigianato, salva la sostituzione dei rappresentanti dei soppressi ENAPI e Consorzio Provinciale per l'istruzione tecnica, con membri nominati dal Presidente della Giunta Regionale scelti fra i funzionari della Regione operanti nei settori dell'artigianato e dell'istruzione professionale.

Art. 7

Le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per l'artigianato sono costituite con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale.

Con analoga procedura sono effettuate le eventuali sostituzioni dei componenti di detti organi, deceduti o dimissionari salvo quanto è previsto dalla legge 23 luglio 1980, n. 366.

Art. 8

Le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede nei capoluoghi di provincia.

Esse hanno il compito di:

a) curare la tenuta dell'albo delle imprese artigiane disponendo, per il rispettivo territorio, l'accertamento dei requisiti di legge, le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni, ai sensi delle vigenti leggi;
b) certificare l'iscrizione delle imprese all'albo stesso;
c) provvedere alla revisione dell'albo nei termini e con le modalità previsti dalle leggi vigenti;

d) promuovere la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato a favorire l'aggiornamento tecnico, produttivo e professionale delle imprese;
e) concorrere con la Commissione regionale per l'artigianato allo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche, informazioni e documentazioni sulle attività artigiane anche utilizzando le possibilità derivanti da una idonea gestione dell'albo a fini statistici;
f) partecipare all'elaborazione dei programmi provinciali di intervento nel settore artigiano e per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale;
g) pubblicare annualmente una relazione sulla situazione dell'artigianato nei rispettivi territori;
h) concorrere, per il territorio di competenza, all'elaborazione promozione e realizzazione del programma di attività della Commissione regionale dell'artigianato;
i) svolgere ogni altro compito loro attribuito dalle leggi regionali.

Art. 9

La Regione provvede a dotare le Commissioni provinciali per l'artigianato di sede, attrezzature e personale idonei allo svolgimento dei loro compiti, nel rispetto della loro autonomia.

Il Presidente della Giunta Regionale stipula apposita convenzione con ciascuna Camera di Commercio per regolare i collegamenti funzionali fra l'albo delle imprese artigiane ed il registro delle ditte e per assicurare, in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali, l'iscrizione d'ufficio delle imprese artigiane nel registro stesso, il migliore esercizio delle rispettive funzioni ed il rispetto degli obblighi di legge.

Le spese inerenti al funzionamento e l'attuazione dei compiti delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono a carico del bilancio regionale.

I servizi di segreteria delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono svolti da personale comandato della Regione in misura tale da garantire il regolare funzionamento.

Il personale di cui ai commi precedenti opera alle dipendenze funzionali del Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato, tramite la Commissione stessa.

Fino all'inizio dell'attività dei nuovi servizi di segreteria di cui ai commi precedenti, la Giunta Regionale è autorizzata a provvedere al funzionamento delle commissioni attraverso apposite convenzioni stipulate con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Art. 10

La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso gli Uffici del competente settore della Giunta Regionale.

Essa ha il compito di:

a) collaborare quale organo tecnico-consultivo, con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato;
b) definire i criteri per il coordinamento dell'attività delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
c) decidere in via definitiva sui ricorsi proposti contro le decisioni delle Commissioni provinciali dell'artigianato;
d) promuovere, nell'ambito dei programmi regionali, indagini, studi, rilevazioni, statistiche, informazioni e documentazioni sulle attività interessanti l'artigianato, in collaborazione con le Commissioni provinciali per l'artigianato;
e) promuovere, sostenere, realizzare ogni iniziativa volta ad attuare lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato;
f) partecipare all'elaborazione dei programmi per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale;
g) promuovere iniziative tendenti a sviluppare tutte le forme di associazionismo economico e creditizio nel settore dell'artigianato;
h) designare i propri rappresentanti negli organismi di interesse dell'artigianato a livello regionale;
i) svolgere ogni altro compito che le sia attribuito dalle leggi regionali.

Art. 11

Le spese inerenti al funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato e all'attuazione dei compiti di cui all'art. 10 sono a carico del bilancio regionale.

I servizi di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato sono svolti da personale della Regione in misura tale da garan-

ure il regolare funzionamento della Commissione stessa.

Il personale di cui al comma precedente opera alle dipendenze funzionali del Presidente della Commissione regionale per l'artigianato, tramite la Commissione stessa.

Art. 12

La Commissione regionale per l'artigianato, anche al fine di consentire la predisposizione dei programmi regionali di spesa, presenta, entro il mese di luglio di ogni anno, al Presidente della Regione il consuntivo dell'attività svolta ed un programma di attività per l'anno successivo.

Tale programma, oltre le iniziative a carattere regionale, comprende anche quelle a carattere locale predisposte dalle Commissioni provinciali per l'artigianato.

Art. 13

La Commissione regionale e le Commissioni provinciali per l'artigianato, entro sei mesi dalla loro costituzione, disciplinano il proprio funzionamento con norme regolamentari interne.

Copie dei regolamenti sono trasmesse alla Giunta Regionale.

Art. 14

Ai sensi degli artt. 9 e 11 della presente legge, presso le Commissioni provinciali e presso la Commissione regionale per l'artigianato sono costituiti appositi uffici di segreteria.
Sono compiti degli uffici di segreteria delle Commissioni provinciali per l'artigianato:
- curare gli adempimenti relativi all'iscrizione all'albo, alle variazioni ed alla cancellazione delle imprese artigiane;
- compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge e comunque di competenza delle rispettive commissioni;
- curare la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti delle Commissioni stesse;
- curare il rilascio delle certificazioni d'iscrizione all'albo ed ogni altra certificazione prevista dalla legge;
- predisporre gli atti ed attuare le procedure relative alle revisioni periodiche dell'albo;
- provvedere alla predisposizione, all'attuazione ed alla cura delle iniziative delle Commissioni di carattere promozionale, statistico, di tutela o comunque di competenza delle Commissioni stesse.

Sono compiti dell'Ufficio di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato:
- predisporre gli atti e curare le istruttorie relative ai ricorsi proposti contro le decisioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
- compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge di competenza della Commissione;
- curare la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti della Commissione;
- provvedere alla predisposizione, all'attuazione ed alla cura delle attività della Commissione di carattere promozionale, statistico, di tutela dell'artigianato, nonchè relativo al coordinamento delle iniziative delle Commissioni provinciali.

Art. 15

Gli uffici di segreteria delle Commissioni provinciali per l'artigianato per lo svolgimento dei rispettivi compiti previsti dal precedente articolo, sono dotati di un Organico per non di più:
- una unità del VII livello retributivo - amministrativo - con funzione di responsabile dell'ufficio stesso;
- una unità del VI livello retributivo - amministrativo -;
- una unità del VI livello retributivo - esperto economia e contabilità;
- una unità del V livello retributivo - amministrativo -;
- una unità del V livello retributivo - programmatore dati -;
- una unità del IV livello retributivo - amministrativo -;
- due unità del IV livello retributivo - stenodattilografo -;

L'Ufficio di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato per lo svolgimento dei propri compiti è dotato di un organico per non di più:
- una unità dell'VIII livello retributivo - amministrativo - con funzione di responsabile dell'Ufficio stesso;
- una unità del VII livello retributivo - amministrativo -;
- una unità del VI livello retributivo - esperto economia e contabilità;

- una unità del V livello retributivo - amministrativo -;
- una unità del V livello retributivo - programmatore dati -;
- una unità del IV livello retributivo - amministrativo -;
- due unità del IV livello retributivo - stenodattilografo -.

Entro il limite massimo di cui al presente articolo la Giunta Regionale stabilisce, per ciascuna Commissione, sentita la stessa, il personale necessario per l'esercizio della sua attività.

Le nomine dei responsabili degli Uffici di Segreteria della Commissione regionale e delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono effettuate dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. 27.2.1980, n. 11 sentito il parere del Presidente della Commissione di cui trattasi o su proposta del Presidente stesso nel caso di personale di cui al quinto e settimo comma del precedente articolo 9.

Le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per l'artigianato dispongono, nel rispetto delle norme della legge regionale 27 febbraio 1980, n. 11, la organizzazione del lavoro.

Il responsabile dell'Ufficio di segreteria provvede alla assegnazione dei compiti di singoli collaboratori con le modalità e le procedure previste dall'art. 11 della citata L.R. 27 febbraio 1980, n. 11.

Art. 16

Dalla entrata in vigore della presente legge i diritti di segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani ai sensi della legge 27 febbraio 1978, n. 49 per le certificazioni di competenza delle Commissioni provinciali per l'artigianato spettano alla Regione e sono riscosse secondo modalità che saranno indicate dalla Giunta Regionale.

Le somme riscosse ai sensi del comma precedente saranno introitate in un apposito capitolo iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale «Proventi derivanti dai diritti di segreteria per la certificazione delle imprese artigiane».

Art. 17

Ai membri della Commissione regionale e delle Commissioni provinciali per l'artigianato spettano i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese di viaggio previsti dalla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35 e successive modificazioni.

Art. 18

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, con proprio decreto, stabilisce la data di inizio dell'esercizio delle funzioni delegate con la legge medesima e, contestualmente, provvede agli adempimenti di cui al precedente art. 4 - ultimo comma - e stabilisce altresì le procedure per la trasmissione degli atti agli Enti delegati.

TITOLO III

Interventi a favore delle Cooperative Artigiane di garanzia

Art. 19

La Regione concede contributi alle cooperative artigiane di garanzia:

A) - In conto capitale:
1 - per concorso in spese di premio impianto;
2 - per concorso alla reintegrazione delle perdite subite per insolvenza dei soci;
3 - per concorso alle spese di gestione;
4 - per concorso alla formazione del patrimonio sociale.

B) - In conto pagamento interessi:
1 - per operazioni bancarie di credito a breve termine o di esercizio (con durata non superiore a 36 mesi) effettuate dai soci con la garanzia della cooperativa.

Art. 20

Le operazioni bancarie di credito a breve termine o di esercizio garantite dalle cooperative sono consentite solamente per le finalità che riguardano esclusivamente l'attività artigiana.

Ogni richiesta di fidejussione alle cooperative artigiane di garanzia deve essere motivata e corredata da idonea documentazione illustrativa e programmatica e con una documentazione probatoria.

Il Consiglio d'Amministrazione per tutta la durata delle operazioni di credito ammesse alla garanzia, e agevolate con contributi regionali sugli interessi, accerta periodicamente:

a) la regolare esecuzione del piano di rimborso del capitale prestato;
b) il regolare svolgimento dell'attività artigiana dell'impresa;
c) il mantenimento della destinazione del prestito dichiarata nella richiesta di fidejussione.

Di eventuali irregolarità rilevate dovrà essere data tempestiva comunicazione al settore Artigianato della Giunta Regionale.

Art. 21

La Giunta Regionale corrisponde un contributo forfettario annuale in conto interessi passivi per mutui garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia fino all'importo di L. 8.000.000 elevabili in ragione di L. 1.000.000 per ogni dipendente fino all'importo massimo di L. 12.000.000 per credito di esercizio o a breve termine, con durata non superiore a 36 mesi.

La Giunta Regionale corrisponde alle cooperative artigiane di garanzia il contributo di cui al comma precedente in ragione del 40% in relazione al numero dei soci esistenti al 30 giugno dell'anno in corso e del 60% in relazione all'importo complessivo delle operazioni di credito effettuate nel 1° semestre dell'anno in corso e del 2° semestre dell'anno precedente.

La Giunta Regionale garantisce, comunque, alle cooperative un contributo agli interessi non inferiore ad un terzo del tasso complessivo annuo.

Art. 22

Le nomine dei rappresentanti della Regione in seno ai Consigli d'Amministrazione ed ai collegi sindacali delle Cooperative artigiane di garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere rinnovate.

Art. 23

Per quanto non contemplato nel presente titolo in materia di cooperative artigiane di garanzia, restano in vigore le norme contenute nella legge regionale 15 settembre 1981, n. 41.

TITOLO IV

Interventi per favorire gli investimenti produttivi delle Imprese Artigiane

Art. 24

La Regione, al fine di favorire lo sviluppo delle attività artigiane ed espandere i livelli occupazionali secondo i propri indirizzi programmatici agevola nuovi investimenti e l'ammodernamento tecnologico delle imprese concedendo:

a) Contributi in conto interessi sulla parte di finanziamento eccedente l'importo massimo che può essere assistito dal contributo a carico della Cassa per il Credito alle imprese artigiane, ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni.

   La quota di finanziamento assistita dal contributo regionale non può comunque superare il limite massimo di un terzo della parte derivante da conferimenti statali;
b) contributi in conto canoni per operazioni di locazione finanziaria effettuate da società di leasing,;
c) Contributi in conto interessi per crediti a medio termine garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia.

Art. 25

I contributi in conto interessi, per crediti a medio termine di cui alla lettera a) del precedente art. 24 sono finalizzati ad agevolare la costruzione, l'ampliamento o l'acquisto di laboratori, l'acquisto di nuove macchine, impianti ed attrezzature nonchè di scorte di materie prime e di prodotti finiti necessarie alla attività delle imprese.

La domanda per ottenere il contributo regionale è presentata alla Cassa per il credito alle imprese artigiane con le stesse modalità previste dalla Legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere esplicita richiesta di potere usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 24 lettera a), della presente legge.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane effettua i necessari controlli per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo e per la effettiva

destinazione del medesimo in modo conforme alle finalità di cui alla presente legge.

La cassa provvede alla erogazione del relativo contributo all'istituto finanziatore, dandone comunicazione al Settore Artigianato della Regione.

I rapporti tra la Regione Abruzzo e la Cassa per il credito alle imprese artigiane sono regolati da una convenzione approvata dalla Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare.

La convenzione stabilisce, tra l'altro, le modalità di corresponsione in unica soluzione, dei contributi regionali.

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Cassa per il credito alle imprese artigiane comunica alla Giunta Regionale - Settore Artigianato - il riepilogo dei contributi erogati nell'anno precedente nonchè di eventuali residui, comprese le disponibilità derivanti da estinzione anticipata di finanziamenti e da interessi attivi sui conferimenti regionali.

Art. 26

I contributi regionali in conto canone di locazione finanziaria sono finalizzati ad agevolare l'acquisizione di laboratori, impianti, macchine ed attrezzature idonei all'aggiornamento tecnologico ed al potenziamento della attività produttiva.

Per locazione finanziaria, agli effetti del presente articolo, si intende la locazione (correntemente denominata leasing) di beni immobili o mobili acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta ed indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario al termine della locazione dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Art. 27

Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'articolo precedente devono pervenire alla Giunta Regionale, Settore Artigianato - direttamente o tramite le Cooperative artigiane di garanzia, non oltre sei mesi dal perfezionamento delle operazioni di locazione finanziaria.

A corredo della domanda deve essere prodotta la seguente documentazione:

a - certificato d'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane in data non anteriore a tre mesi;
b - copia del contratto di locazione finanziaria;
c - dichiarazione che per la stessa operazione non sono state chieste nè concesse agevolazioni da altri Enti pubblici;
d - relazione illustrativa intesa a specificare gli obiettivi anche di carattere occupazionale cui tende l'investimento.

Art. 28

I contributi di cui al precedente art. 27 sono concessi, in unica soluzione, nella misura del 7% del valore originario dei beni oggetto della locazione a parziale copertura dei canoni anticipati alla firma del contratto o comunque del primo canone corrisposto, nel limite massimale di contributo che in ogni caso non può essere superiore a L. 20.000.000.

Art. 29

I contributi in conto interessi per crediti a medio termine garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia e/o da consorzi fidi, finalizzati ad agevolare la costruzione, l'ampliamento o l'acquisto di laboratori, l'acquisto di nuove macchine, impianti ed attrezzature, sono concessi nella misura massima del 5% per le operazioni aventi i requisiti previsti dalla presente legge e dai relativi decreti di attuazione.

I contributi sono concessi, in unica soluzione, per importi massimi delle singole operazioni di L. 20.000.000 e per una durata non superiore ai 48 mesi.

Art. 30

Per ottenere la concessione dei contributi di cui al precedente articolo, le imprese artigiane interessate presentano la domanda alla Giunta regionale - Settore Artigianato - per il tramite della cooperativa artigiana di garanzia di appartenenza, la quale, con dichiarazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, attesta:

a) l'effettiva destinazione del finanziamento da agevolare alle finalità stabilite dalla presente legge;
b) l'avvenuta ammissione del finanziamento alla fidejussione da parte delle cooperative artigiane di garanzia.

Alla domanda devono essere allegati un certificato d'iscrizione della impresa nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di data non

anteriore a tre mesi ed una attestazione dell'istituto bancario specificante la data di decorrenza dell'operazione e l'importo del capitale mutuato.

La concessione del contributo è deliberata dalla Giunta Regionale ed il relativo importo è erogato per il tramite dell'istituto bancario mutuante.

Art. 31

La Giunta Regionale sentita la Commissione Regionale per l'Artigianato e di intesa con la competente Commissione Consiliare, determina, per ogni esercizio, i criteri prioritari per la concessione dei diversi contributi previsti dal presente titolo nell'ambito dei settori in cui si riscontra la presenza di una concentrazione produttiva o di una complessa dinamica di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione produttiva nonchè dei settori tecnologicamente più avanzati.

Contestualmente alla determinazione di cui al precedente comma, la Giunta Regionale indica le modalità attraverso le quali dovranno essere privilegiate le esigenze di investimento o finanziarie delle imprese operanti nei settori ritenuti prioritari.

Art. 32

Nell'ambito dei criteri prioritari di cui all'articolo precedente sono privilegiate:

a) le necessità di ripristino dell'attività produttiva da parte di imprese colpite da evento naturale calamitoso, normalmente non coperto da assicurazione;
b) la necessità di trasferimento dell'attività produttiva da parte di imprese sottoposte a pubblico esproprio o a sfratto esecutivo o a ordine dell'Autorità competente per inidoneità igienica o ambientale dei locali o delle lavorazioni;
c) le iniziative idonee ad incrementare l'attività produttiva delle imprese operanti prevalentemente sui mercati esteri;
d) le iniziative connesse ad insediamenti produttivi in aree artigianali attrezzate o alla valorizzazione ambientale dei centri storici;
e) le iniziative intraprese nella Regione da lavoratori emigranti rimpatriati definitivamente;
f) le iniziative attuate da imprese che occupano alle dipendenze almeno un lavoratore portatore di handicaps.

Art. 33

Gli interventi regionali previsti dal presente Titolo non sono ammissibili per agevolare:

spese per l'acquisto di terreno o per opere di urbanizzazione primaria in zone destinate ad insediamenti produttivi;
spese per locali non specificatamente adibiti ad attività produttive tranne che per mostre o magazzini la cui superficie complessiva non sia superiore a quella del laboratorio;
spese per l'acquisto di mezzi di trasporto destinati ad uso promiscuo;
spese per mobili di arredamento, attrezzature, macchine, anche per ufficio, non direttamente collegabili all'uso produttivo nella specifica attività svolta nell'impresa;
spese per laboratori o macchinari la cui costruzione risale, rispettivamente, ad oltre cinque anni ed a oltre un anno.

Art. 34

Le operazioni agevolate di cui alla lettera b) del precedente art. 24 possono essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa artigiana di garanzia in base ad apposite convenzioni con qualsiasi istituto bancario o società di «leasing», in conformità alle rispettive norme statutarie.

Art. 35

Il Rappresentante della Regione in seno al Comitato Tecnico Regionale dell'Artigianato, di cui alla Legge 7.8.1971, n. 685, è individuato nella persona del Componente la Giunta preposto «pro-tempore» al settore Artigianato.

La nomina di tale rappresentante è effettuata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

TITOLO V

Interventi a favore degli Enti Locali Territoriali per la costituzione di aree attrezzate per insediamenti artigianali.

Art. 36

La Regione, per spese di urbanizzazione primaria all'interno o a servizio di zona destinata ad insediamenti produttivi artigianali, in conformità alle previsioni dei vigenti strumenti

urbanistici, concede contributi in conto capitale ai Comuni e loro Associazioni, sempre che per tali opere si utilizzino aree di proprietà di tali Enti territoriali della Regione o comunque da acquisire con la procedura prevista dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1964865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per opere di urbanizzazione primaria si intendono quelle di cui all'art. 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modifiche ed integrazioni.

Gli Enti territoriali locali di cui al primo comma possono chiedere il contributo anche per le seguenti iniziative:

a) spese per la redazione dei progetti esecutivi relativi alle opere di urbanizzazione ed alle iniziative di cui ai successivi punti b), c) d) ed e);
b) costruzione di capannoni industriali all'interno delle aree artigianali da cedere in locazione ad imprese artigiane singole o associate;
c) elettrificazione e metanizzazione industriale di aree destinate ad insediamenti artigianali;
d) costruzione di depuratori per i rifiuti organici e chimici di cui alle vigenti norme sull'inquinamento;
e) costituzione e funzionamento di centri di servizi sociali quali mense, ambulatori ed ogni altra iniziativa volta a migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti delle imprese artigiane nelle aree di insediamenti artigianali;
f) acquisizione di aree destinate ad insediamenti artigianali con la procedura di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 37

Il contributo in conto capitale di cui all'articolo precedente è concesso nella misura del 50% e, comunque, nei limiti della disponibilità finanziaria stanziata nell'apposito capitolo di bilancio.

La misura del contributo regionale di cui al comma precedente è elevata al 60% nel caso che il Comune o l'Associazione di Comuni facciano parte di Comunità Montane.

Eventuali contributi ottenuti dalla C.E.E. allo stesso titolo sono cumulabili con il contributo regionale e saranno devoluti agli Enti locali interessati.

Art. 38

Le domande di contributo di cui al presente Titolo sono presentate alla Giunta Regionale - Settore Artigianato - entro la fine del mese di febbraio di ogni anno con allegati:

a) copia dell'atto, formalmente esecutivo, con il quale l'Ente richiedente è stato autorizzato a chiedere il concorso regionale;
b) copia del progetto di massima per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, per le quali si richiede il contributo, completo di relazione tecnica illustrativa e del relativo computo metrico;
c) estratto dello strumento urbanistico, approvato e vigente nel Comune comprovante che l'area zonale per cui si richiede l'intervento è destinata ad insediamenti produttivi artigianali.

Art. 39

Il Settore Artigianato della Giunta Regionale istruisce le domande.

In base all'annuale disponibilità finanziaria del bilancio, la Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, entro il mese di giugno di ogni anno, fissa il programma di ripartizione dei fondi disponibili, determinando dei parametri di ripartizione che dovranno tener conto del numero degli abitanti del Comune interessato, del numero delle imprese artigiane esistenti nel Comune stesso nonchè del completamento degli interventi allo stesso titolo ancora in corso, ai fini della determinazione dei costi prospettati in rapporto alle opere che si intendono realizzare ed indicando gli eventuali casi di inammissibilità al contributo.

Sarà effettuata una graduatoria delle richieste accolte in relazione alla data di presentazione delle relative domande nel caso di insufficienza delle disponibilità finanziarie per l'esercizio interessato e le richieste non finanziate avranno la precedenza nei confronti delle domande presentate nell'anno successivo.

Agli Enti richiedenti saranno comunicati l'ammontare del contributo ammissibile ed il termine entro il quale dovrà essere presentato il progetto esecutivo delle opere approvate dagli enti stessi.

La Giunta Regionale determina definitivamente, in relazione alla corrispondenza del

progetto esecutivo con quello di massima, l'entità del contributo da concedere ed il termine entro il quale l'opera deve essere realizzata.

Il contributo concesso deve essere tempestivamente erogato all'Ente interessato allo scopo di consentire allo stesso il rapido appalto dei lavori.

Le somme erogate devono essere versate su apposito conto distinto della Tesoreria dell'Ente onde permettere sollecite verifiche della Regione sull'uso di dette somme. Gli interessi maturati ed eventuali ribassi d'asta ottenuti in sede di gare d'appalto potranno essere utilizzati solamente per oneri connessi alla realizzazione delle opere previe perizie suppletive tecniche regolarmente approvate dagli Enti interessati; in caso contrario devono essere restituiti alla Regione unitamente agli eventuali residui di cui al successivo articolo.

Art. 40

La Giunta Regionale, tramite i propri uffici, accerta l'attuazione delle iniziative ammesse ai benefici e ne dà comunicazione alla competente Commissione Consiliare.

L'Ente interessato dovrà trasmettere alla Giunta Regionale, Settore Artigianato gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo, regolarmente approvati, al fine della determinazione della congruità del contributo concesso, per l'eventuale restituzione di parte del contributo stesso, per lavori non eseguiti.

Art. 41

Qualora le aree o parte di esse, su cui siano state eseguite opere di urbanizzazione assistite dal contributo regionale, non siano in concreto destinate ad insediamenti di imprese artigiane, le somme erogate ai Comuni o loro Associazioni a tale titolo devono essere restituite alla Regione gravate degli interessi legali.

Art. 42

Le imprese artigiane non possono alienare, per un periodo di 20 anni, le aree di insediamento per le quali siano state concesse le agevolazioni previste dal presente Titolo, salvo l'obbligo, assistito da garanzia ipotecaria, di corrispondere all'Ente interessato una somma pari al beneficio goduto maggiorata dagli interessi legali.

Il termine di 20 anni di cui al comma precedente decorre dalla data di stipulazione dell'atto di acquisizione in proprietà dell'area di insediamento.

TITOLO VI

Interventi speciali a sostegno dell'Artigianato

Art. 43

In caso di dichiarato stato di calamità naturale la Regione delibera interventi urgenti a favore delle imprese artigiane o associate.

Art. 44

All'imprese artigiane danneggiate per gli eventi previsti nel precedente articolo, possono essere erogati contributi in conto capitale fino al 30% della spesa occorrente per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate o per l'acquisto di nuove macchine in sostituzione di altre distrutte o riparazione di macchinari ed attrezzature danneggiati fino ad un massimo di L. 20 milioni, compatibilmente con le disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio.

Art. 45

Le domande intese ad ottenere il contributo di cui al presente titolo debbono essere inoltrate alla Giunta Regionale - Settore Artigianato con allegati:

a) certificato d'iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane in data non anteriore a tre mesi:
b) fatture comprovanti l'acquisto di macchine o attrezzature nuove;
c) fatture comprovanti la spesa sostenuta per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate;
d) in mancanza di fatture possono essere presentati i preventivi di spesa per l'acquisto o la riparazione del macchinario e delle attrezzature ovvero per il ripristino delle strutture aziendali;
e) dichiarazione del competente Ufficio tecnico comunale attestante che l'impresa artigiana richiedente è stata effettivamente colpita dall'evento calmitoso, con l'indicazione del presunto danno subito.

Le domande debbono essere presentate entro 90 giorni dalla dichiarazione dello stato

di calamità con plico raccomandato. La data di spedizione farà fede per la liquidazione dei contributi in ordine cronologico nel caso di insufficiente disponibilità finanziaria del relativo capitolo di bilancio.

Art. 46

Il contributo assentito è erogato dopo che sia stata controllata, attraverso apposito accertamento, la realizzazione delle iniziative ammesse a contributo.

TITOLO VII

Incentivazione per l'occupazione dei giovani nelle attività artigianali

Art. 47

Per ogni giovane assunto dopo il 1° gennaio 1983 dalle imprese artigiane ubicate nel territorio regionale, in aggiunta al numero complessivo dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1982, la Regione ha facoltà di concedere un contributo di L. 250.000 mensili alle imprese stesse che applicano il Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro.

Il contributo regionale ha la durata di due anni dalla data di assunzione.

La Giunta Regionale d'intesa con la competente Commissione Consiliare entro il mese di giugno di ogni anno delibera a quali settori dell'artigianato è riservato il contributo di cui al precedente comma e, per ogni settore scelto, determina il numero massimo di giovani ammissibili a contributo.

Il contributo di cui sopra sarà liquidato alle imprese aventi diritto secondo un rigoroso ordine cronologico delle domande prodotte.

Art. 48

Le imprese artigiane che assumono giovani lavoratori, per potersi avvalere del contributo regionale previsto nell'articolo precedente, dovranno risultare in regola con le norme sul collocamento dei lavoratori.

I giovani da assumere devono avere ottemperato all'obbligo scolastico e non avere superato il 29° anno di età.

Art. 49

Per usufruire del contributo previsto nel presente Titolo, le imprese interessate devono presentare domanda alla Provincia di competenza entro il mese di settembre di ogni anno, con plico raccomandato.

Nella domanda devono essere specificati:

a) l'attività espletata dalle imprese e la sua ubicazione;
b) il numero e le generalità dei dipendenti con la data della relativa assunzione e l'età di ciascuno di essi;
c) la dichiarazione che l'impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro.

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere convalidate dall'Ufficio di Collocamento competente.

Alla domanda deve essere allegato il certificato d'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane di data non anteriore a tre mesi.

Non sono concessi contributi per periodi di occupazione inferiore a sei mesi continuativi.

I contributi previsti nel presente titolo sono liquidati per semestre previo accertamento della permanenza dello stato occupativo del giovane.

TITOLO VIII

Corsi di formazione professionale nel Settore Artigianato

Art. 50

La Regione istituisce annualmente, sentita la Commissione Regionale per l'Artigianato, corsi di formazione professionale per l'avviamento al lavoro nel settore artigiano.

Art. 51

Il Titolare di impresa artigiana o il legale rappresentante di imprese associate o di consorzi di imprese che intenda porre in formazione giovani allievi, dovrà farne richiesta all'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

Le Province dovranno preventivamente istruire le domande presentate dalle Imprese Artigiane, accertando la loro iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, il numero presumibile dei giovani che potrebbero essere formati ed

esprimendo un giudizio sulla fattibilità della richiesta.

Il piano provinciale delle domande dovrà essere inoltrato, a cura della Provincia, ai Settori Artigianato e Formazione Professionale della Giunta Regionale entro il 31 gennaio per la predisposizione del piano pluriennale da parte del Consiglio Regionale.

La Giunta Regionale - sentita la Commissione Regionale per l'Artigianato - autorizzerà i richiedenti all'esecuzione dei corsi, entro il 31 maggio precedente, l'esercizio formativo cui si riferisce.

Art. 52

Il Titolare di impresa artigiana deve curare la formazione pratica sull'arte o mestiere dell'allievo sotto le sue dirette responsabilità. La formazione culturale è curata dal centro di formazione professionale più vicino, presso il centro stesso.

Al termine del primo trimestre di formazione il Titolare dell'impresa stilerà un giudizio sul risultato conseguito. Tale giudizio, se negativo, consentirà al Titolare della impresa di rinunciare all'allievo ritenuto inadatto.

Tale rinuncia è vietata per il periodo successivo.

L'allievo riconosciuto dal Titolare dell'Impresa inidoneo al proseguimento del corso, potrà inoltrare ricorso, entro 30 giorni, al settore Formazione Professionale ed alla Commissione Regionale per l'Artigianato. A quest'ultima è demandato il compito di esaminare il ricorso ed il grado di preparazione del ricorrente, comunicando il proprio giudizio al settore Formazione Professionale che adotterà le decisioni di concerto con il settore Artigianato.

Se tale giudizio risulta contrastante con quello di inidoneità, l'Artigiano che rifiuta la riammissione al corso dell'allievo predetto perde i benefici di cui alla presente legge.

Art. 53

Al termine del triennio di formazione, nel rispetto della normativa vigente, è attribuita la qualifica professionale all'allievo, il quale dovrà essere assunto presso l'impresa artigiana nel rispetto del Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro in vigore al momento della conclusione del corso di formazione.

Art. 54

Gli allievi saranno selezionati nel rispetto delle leggi sul collocamento, per la messa in formazione, dal Consiglio dei Docenti del Centro di Formazione Professionale più vicino integrato dal Titolare dell'Impresa artigiana interessata, il quale anche attraverso la propria organizzazione di categoria, curerà la pubblicizzazione della propria disponibilità ai corsi.

Gli allievi dovranno avere l'età compresa tra i 15 ed i 25 anni all'inizio dei corsi e dovranno avere assolto gli obblighi scolastici di legge.

Art. 55

Gli allievi, sotto tutti gli aspetti giuridici, nel triennio di formazione, saranno considerati come studenti e percepiranno esclusivamente un presalario.

Tale presalario è stabilito anno per anno dalla Giunta Regionale, su proposta dei Settori Artigianato e Formazione Professionale, sentita la Commissione Regionale per l'Artigianato.

Tale presalario è a carico integrale della Regione per il primo anno di formazione, grava nella misura del 50 per cento sulla Regione e del 50 per cento sulla Impresa Artigiana nel secondo anno e del 35 per cento sulla Regione e del 65 per cento sull'Impresa Artigiana nel terzo anno.

Sono fatte salve le assicurazioni sociali, il cui onere è a carico della Regione secondo le norme della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Art. 56

Le Imprese Artigiane autorizzate ad effettuare i corsi di formazione professionale per l'avviamento al lavoro nel Settore Artigiano, debbono inviare ogni anno gli elenchi dei giovani allievi ammessi ai corsi, ai settori Artigianato e Formazione Professionale della Giunta Regionale, tramite la Provincia competente.

Art. 57

Gli oneri finanziari derivanti dal presente Titolo graveranno sui capitoli di spesa del bilancio regionale relativo alla Formazione Professionale.

TITOLO IX

Interventi per la promozione dell'Artigianato.

Art. 58

La Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, su proposta del Settore Artigianato, è autorizzata ad organizzare direttamente convegni, manifestazioni, ricerche e studi ed a concedere contributi ad Enti ed Associazioni delle categorie artigiane per l'organizzazione di convegni e manifestazioni dirette alla promozione, allo sviluppo, all'incremento ed alla valorizzazione dell'artigianato.

TITOLO X

Interventi per favorire l'associazionismo per attività produttive

Art. 59

La Regione, allo scopo di favorire la costituzione di Cooperative o Consorzi di Imprese Artigiane che esplicano attività produttive connesse ad attività industriali operanti in Abruzzo (attività indotta), concede contributi in conto capitale per concorso alle spese di impianto, per concorso alla formazione del patrimonio sociale e per concorso alle spese di gestione.

Art. 60

La Giunta Regionale corrisponde alle nuove Cooperative od ai nuovi Consorzi di cui al precedente articolo contributi:
a) per le spese di primo impianto nella misura di L. 2.000.000;
b) per il concorso alla formazione del patrimonio sociale nella misura di contributi annuali pari alle quote sociali effettivamente versate nel corso dell'anno. Tale contributo non può essere concesso per più di tre anni;
c) per concorso alle spese di gestione nella misura di due milioni all'anno e comunque non superiore alle spese effettivamente sostenute a tale titolo.

Art. 61

Per ottenere i predetti contributi le Cooperative ed i Consorzi di cui al presente titolo devono presentare domanda alla Giunta Regionale - Settore Artigianato entro il mese di giugno di ogni anno, allegando alla stessa:
a) atto costitutivo e statuto;
b) certificato d'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane di data non anteriore a tre mesi, di ogni singolo socio;
c) bilancio annuale regolarmente approvato;
d) elenco dei soci che hanno versato quote sociali nell'anno con l'indicazione del numero e dell'importo.

TITOLO XI

Garanzia fidejussoria

Art. 62

La Regione può garantire alle Imprese Artigiane, le quali non dispongono di garanzie reali o personali sufficienti alla copertura del rischio, i mutui stipulati ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive integrazioni e modifiche.

La Regione può altresì garantire, nei limiti e con le stesse modalità di cui alla predetta legge 25.7.1952, n. 949, i mutui a medio termine contratti dalle Imprese Artigiane senza le agevolazioni contemplate dalla citata legge per la impossibilità di accedere al credito previsto dalla legge medesima a causa dell'esaurimento dei fondi di cui all'art. 3 della legge 7.8.1971, n. 685.

Art. 63

La garanzia ha natura sussidiaria e può coprire fino all'80% dell'importo del finanziamento.

La garanzia produce i suoi effetti fino all'80% delle morosità che gli istituti di credito convenzionati dimostrino di aver sofferto, una volta ottenuta la emissione del decreto ingiuntivo a carico dell'impresa inadempiente ovvero la insinuazione nel passivo fallimentare dell'impresa finanziata.

Qualora, dopo l'intervento regionale per il pagamento delle morosità, la situazione patrimoniale del debitore presentasse ancora possibilità di recupero, gli istituti di credito convenzionati devono darne comunicazione alla Regione per le ulteriori azioni di sua competenza atti al recupero delle somme sborsate.

L'ammontare globale delle garanzie concesse dalla Regione opera, in ogni caso, entro i limiti del relativo stanziamento nel bilancio regionale.

I rapporti tra la Regione e gli Istituti di credito relativi alla prestazione della garanzia, sono disciplinati da apposite convenzioni approvate dalla Giunta Regionale. Dette convenzioni non possono prevedere la concessione di garanzie per un ammontare complessivo superiore a dieci volte la disponibilità del capitolo di bilancio di cui al comma precedente.

Art. 64

La garanzia non opera qualora l'Istituto di credito convenzionato:

a) abbia erogato il mutuo ad imprese artigiane che, al momento della stipulazione del contratto, non erano iscritte all'Albo provinciale delle Imprese Artigiane;
b) abbia erogato il mutuo per impieghi non previsti dalla legge 25.7.52, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) non abbia provveduto a comunicare alla Regione la eventuale cancellazione dell'Impresa mutuataria dall'Albo provinciale delle Imprese Artigiane entro tre mesi dalla data in cui la Banca ne sia venuta a conoscenza;
d) non abbia provveduto a comunicare alla Regione la eventuale revoca del contributo agli interessi disposta dalla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane, entro tre mesi dalla notifica del provvedimento all'Istituto di credito finanziatore;
e) non abbia posto in essere tutte quelle preventive cautele idonee per il recupero del credito.

Art. 65

La Giunta Regionale, accertata la esistenza delle condizioni indicate nell'articolo precedente, dichiara la inefficacia della garanzia concessa, previa contestazione delle risultanze all'Istituto di credito interessato ed esame delle controdeduzioni dello stesso.

TITOLO XII

Norme transitorie

Art. 66

Gli interventi per l'occupazione giovanile di cui al Titolo II della L.R. 20.11.80, n. 80, non ancora esauriti in relazione alle domande presentate nel 1981, restano di competenza del Settore Artigianato della Giunta Regionale fino al completamento della erogazione dei contributi dovuti.

Anche per queste domande l'importo del contributo mensile ancora da erogare viene fissato in L. 250.000 dal 1° gennaio 1983.

TITOLO XIII

Norme finali e finanziarie.

Art. 67

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1983.

Art. 68

Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
- L.R. 20 novembre 1980, n. 80 ed il relativo regolamento di esecuzione;
- L.R. 15 settembre 1981, n. 42;
- L.R. 16 aprile 1982, n. 24;
- L.R. 16 dicembre 1981, n.58.

Art. 69

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata, per l'anno 1983, in complessive L. 12.830.000.000 e così suddivisa:

1) II - per attività promozionali L. per memoria
- per spese di funzionamento delle Commissioni per l'Artigianato L. 400.000.000

2) Tit. III - per interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia di cui all'art. 21 L. 5.000.000.000
3) Tit. IV - per interventi per favorire gli investimenti produttivi delle imprese artigiane di cui agli artt. 24, 25, 27, 28, 29 e 30 L. 2.000.000.000
4) Tit. V - per interventi a favore degli enti locali territoriali per la costituzione di aree attrezzate per insediamenti artigianali di cui agli artt. 36, 37 e 38 L. 4.000.000.000
5) Tit. VI - per interventi speciali a sostegno dell'artigianato di cui agli artt. 43 e 44 L. 100.000.000
6) Tit. VII - per incentivazione per l'occupazione dei giovani nelle attività artigianali di cui agli artt. 47 e 48 L. 1.000.000.000
7) Tit. IX - per interventi per la promozione dell'artigianato di cui all'art. 58 L. 80.000.000
8) Tit. X - per interventi per favorire l'associazionismo per attività produttive di cui agli artt. 59 e 60 L. 50.000.000
9) Tit. XI - oneri per garanzie fidejussorie L. 200.000.000

TOTALE . . . L. 12.830.000.000

Al relativo onere si provvede:

a - quanto a L. 9.250.000.000 con gli stanziamenti di competenza già iscritti nei capp. 2031, 2051, 2060, 2061, 2062, 2063 e 2065 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1983.

b - quanto a L. 3.580.000.000, mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2898 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1983.

La partita n. 13 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio 1983, è ridotta della corrispondente somma di L. 3.580.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio sono introdotte le seguenti variazioni, per competenza e per cassa:

	Competenza	Cassa
- cap. 2031	+ 200.000.000 +	200.000.000
- cap. 2051	+ 500.000.000 +	500.000.000
- cap. 2060	+ 400.000.000 +	400.000.000
- cap. 2061	− 3.000.000.000 −	112.663.000
- cap. 2062	+ 3.250.000.000 +	562.663.000
- cap. 2063	− 60.000.000 −	60.000.000
- cap. 2065	+ 40.000.000 +	40.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1983, sono altresì istituiti ed iscritti i seguenti capitoli:

- Cap. 2066 (nel Sett. 20, Tit. II, Sez. 10, Ctg. 3, dest. progr. 2, nat. giur. 1) denominato «Contributi per favorire gli investimenti produttivi delle imprese artigiane» con lo stanziamento per competenza e cassa di L. 2.000.000.000;
- Cap. 2067 (nel Sett. 20, Tit. II, Sez. 10, Ctg. 3, dest. progr. 2, nat. giur. 1) denominato «Contributi in C/capitale per favorire l'associazionismo per attività produttive», con lo stanziamento per competenza e cassa di L. 50.000.000;
- Cap. 2788 (nel Sett. 27, Tit. II, Sez. 10, Ctg. 5, dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato «Oneri derivanti dalla concessione di garanzie fidejussorie a favore di Imprese Artigiane», con lo stanziamento per competenza di L. 200.000.000.

Per le attività promozionali e per le entrate di cui all'art. 17 del Titolo II della presente legge, si provvederà ad iscrivere, ove occorrenti, le relative partite a decorrere dall'anno 1984.

Per gli esercizi successivi al 1983, le relative leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Art. 70

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione.*

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *«Bollettino ufficiale della Regione».*

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 21 luglio 1983

SPADACCINI

(5943)

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1983, n. 46.
Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive di alcuni enti, in attuazione della legge 5 luglio 1982, n. 441.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 13, straord. del 2 settembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)

La presente legge disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nella L. 5 luglio 1982, n. 441 ai seguenti soggetti:

1) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spetti al Consiglio regionale, alla Giunta o al Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo;
2) presidenti e componenti dei Comitati di gestione delle Unità Locali Socio-Sanitarie della Regione;
3) presidenti e vice-presidenti delle Comunità Montane della Regione;
4) presidenti, vice-presidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorra la Regione Abruzzo, in qualsiasi forma di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;
5) presidenti, vice-presidenti, amministratori delegati e direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento la Regione Abruzzo concorra in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio, a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni.

Art. 2
(Situazione patrimoniale dei soggetti obbligati)

Entro tre mesi dalla nomina, i soggetti di cui all'articolo precedente sono tenuti a depositare presso la Segreteria della Giunta regionale de L'Aquila:
1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Gli adempimenti di cui al presente articolo concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

Art. 3
(Variazione della situazione patrimoniale)

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'art. 1 sono tenuti a depositare presso la Segreteria della Giunta regionale de L'Aquila un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, di cui al numero 1 dell'art. 2, intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. Tale adempimento annuale si estende anche alla situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

Art. 4
(Cessazione dalla carica)

Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a depositare presso la Segreteria della Giunta Regionale de L'Aquila una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, di cui al n. 1 dell'art. 2, intervenute dopo l'ultima attestazione.

Essi sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche concernente l'ul-

timo anno nel quale hanno ricoperto la carica, entro il mese successivo alla scadenza del termine di presentazione di tale dichiarazione.

Tali adempimenti si estendono anche alla situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di conferma degli interessati nella medesima carica alla scadenza della stessa.

Art. 5
(Moduli)

Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vanno effettuate sullo schema di modulo allegato alla presente legge (ALL. A).

Art. 6
(Norma transitoria)

I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano una delle cariche previste dall'art. 1 sono tenuti a provvedere agli adempimenti indicati nel successivo art. 2 entro tre mesi dalla medesima data.

Art. 7
(Inadempienze)

Ove i soggetti di cui all'art. 1 non adempiano agli obblighi previsti dagli articoli 2, 3 e 6, il Presidente della Giunta regionale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diffida l'interessato ad adempiere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della diffida medesima.

Nel caso di inosservanza della diffida, il Presidente della Giunta regionale dà notizia dell'inadempienza sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 8
(Diritto di informazione dei cittadini)

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio della Regione Abruzzo hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste negli articoli 2, 3 e 4.

A tal fine le dichiarazioni sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, nel quale sono altresì riportate, per ciascuno dei soggetti di cui all'art. 1, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo delle dichiarazioni dei redditi depositate ai sensi dell'art. 2, punto 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo».

Data a L'Aquila, addì 21 luglio 1983

SPADACCINI

(Omissis).

(5944)

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1983, n. **47.**
Concessione di garanzia fidejussoria per operazioni finanziarie a breve termine alla Società per azioni A.R.P.S. con sede in Chieti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 32, straord. del 1° settembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione Abruzzo è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria in favore della «Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi (A.R.P.A.) S.p.A.» con sede in Chieti, per finanziamento, con operazioni a breve termine, di programmi di spesa per investimenti e/o per acquisizione di capitale circolante.

La garanzia fidejussoria viene prestata fino all'ammontare massimo di L. 8 miliardi e da estinguere entro il 30 giugno 1984.

La garanzia fidejussoria ha carattere sussidiario in relazione alle disposizioni contenute nel 2° comma dell'articolo 1944 del Codice Civile.

Art. 2

La concessione della garanzia è attuata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.

Art. 3

Il pagamento della Regione, disposto nell'osservanza delle condizioni di cui al precedente articolo 1, legittima la sostituzione della Regione stessa alla Società per Azioni A.R.P.A. Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi in tutte le ragioni di diritto dei suoi crediti.

Art. 4

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, inteso come entità del rischio e valutato, per l'anno 1983, in L. 130.000.000, conseguente alla garanzia concessa, si fa fronte mediante riduzione, di pari importo, per competenza, del cap. 2898 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983 e contemporanea istituzione ed iscrizione, nel medesimo stato di previsione, del cap. 2772 nel Sett. 27, Tit. II, Sez. IX, Ctg. V, dest. progr. 1, nat. giur. 1, denominato «Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria per operazioni finanziarie a breve termine alla S.p.A. A.R.P.A. di Chieti», con lo stanziamento, per competenza, di L. 130.000.000.

La partita n. 10 dell'elenco n. 4, allegato al predetto bilancio, è ridotta della corrispondente somma di L. 130.000.000.

Il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione verrà imputato al cap. 376 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1983.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *«Bollettino Ufficiale della Regione»*

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 21 luglio 1983

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1983, n. **48.**
Partecipazione azionaria della regione Abruzzo alla S.A.G.A. S.p.a. - Società abruzzese gestione aeroporti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 32, straord. del 1° settembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione Abruzzo, nell'ambito delle sue finalità di sviluppo socio-economico e di riequilibrio territoriale, promuove lo sviluppo, il miglioramento, la razionalizzazione e l'integrazione dei servizi pubblici di trasporto.

Art. 2

Per l'attuazione dei fini di cui al precedente art. 1, la Regione Abruzzo, azionista della S.p.A. S.A.G.A. con sede in Pescara, che esercita attività e servizi connessi allo sviluppo del trasporto aereo, può partecipare all'aumento di Capitale Sociale di detta Società.

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1983, in lire 250.000.000, si provvede introducendo le se-

guenti varizioni per competenza, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983:

- Cap. 2898 «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi»
  - in diminuzione L. 250.000.000
- Cap. 1981 (di nuova istituzione nel Sett. 19, Tit. II, Sez. 9, Ctg. 4, dest. prog. 2, nat. giur. 1) denominato: «Spese per la partecipazione al Capitale Sociale di Società a totale o prevalente Capitale pubblico, per l'esercizio di attività e servizi connessi ai pubblici servizi di trasporto»
  - in aumento L. 250.000.000

La partita n. 11 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1983, è soppressa.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino Ufficiale della Regione*».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 21 luglio 1983

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1983, n. 49.

Concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla Società per azioni F.A.A. con sede in Lanciano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 32, straord. del 1° settembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione è autorizzata a prestare una fidejussione in favore della Società per Azioni F.A.A. Ferrovie Adriatico-Appennino con sede in Lanciano, per una anticipazione di cassa dell'ammontare massimo di L. 1.000.000.000 da estinguere non oltre il 31 dicembre 1983.

La fidejussione ha carattere sussidiario in relazione alle disposizioni contenute nel 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile.

Art. 2

La concessione della garanzia è attuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.

Art. 3

Il pagamento della Regione, disposto nell'osservanza delle condizioni di cui al precedente art. 1, legittima la sostituzione della Regione stessa alla Società per Azioni F.A.A. Ferrovie Adriatico-Appennino in tutte le ragioni di diritto dei suoi crediti.

Art. 4

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, inteso come entità del rischio e valutato, per l'anno 1983 in L. 20.000.000 conseguente alla garanzia concessa, si fa fronte mediante riduzione, di pari importo, per competenza, del Cap. 2898 dello stato di previsione della spesa del bilanio per l'esercizio 1983 e contemporanea istituzione ed iscrizione, nel medesimo stato i previsione del Cap. 2775 nel Sett. 27, Tit. II, Sez. IX, Ctg. V, dest. prog. 1, nat. giur. 1, denominato «Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla S.p.A. F.A.A. di Lanciano», con lo stanziamento, per competenza, di L. 20.000.000.

La partita n. 10 dell'elenco n. 4, allegato al predetto bilancio, è ridotta della corrispondente somma di L. 20.000.000.

Il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione verrà imputato al Cap. 376 dello stato di previsione della entrata del bilancio 1983.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione.*

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino Ufficiale della Regione*».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 21 luglio 1983

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1983, n. **50.**
Concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla Società per azioni A.R.P.A. con sede in Chieti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 32, straord. del 1° settembre 1983*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione è autorizzata a prestare una fidejussione in favore della Società per Azioni A.R.P.A. Autolinee Pubbliche Regionali Abruzzesi con sede in Chieti, per un'anticipazione di cassa dell'ammontare massimo di L. 6.000.000.000 da estinguere non oltre il 31 dicembre 1983.

La fidejussione ha carattere sussidiario in relazione alle disposizioni contenute nel 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile.

Art. 2

La concessione della garanzia è attuata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.

Art. 3

Il pagamento della Regione, disposto nell'osservanza delle condizioni di cui al precedente art. 1, legittima la sostituzione della Regione stessa alla Società per Azioni A.R.P.A. Autolinee Pubbliche Regionali Abruzzesi in tutte le ragioni di diritto dei suoi crediti.

Art. 4

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, inteso come entità del rischio e valutato, per l'anno 83, in L. 90.000.000 conseguente alla garanzia concessa, si fa fronte mediante riduzione, di pari importo, per competenza, del Cap. 2898 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983 e contemporanea istituzione ed iscrizione, nel medesimo stato di previsione, del Cap. 2773 nel Sett. 27, Tit. 2, Sez. IX, Ctg. V, dest. prog. 1, nat. giur. 1, denominato «Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria per anticipazioni di cassa alla S.p.A. A.R.P.A. di Chieti», con lo stanziamento, per competenza, di L. 90.000.000.

La partita n. 10 dell'elenco n. 4, allegato al predetto bilancio, è ridotta della corrispondente somma di L. 90.000.000.

Il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione verrà imputato al Cap. 376 dello stato di previsione della entrata del bilancio 1983.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione.*

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 21 luglio 1983

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1983, n. **51.**
Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nel territorio abruzzese.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 32, straord. del 1° settembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione Abruzzo, al preminente scopo di incentivazione e sviluppo del turismo assume a proprio carico gli oneri di pedaggio sull'Autostrada A/14 relativamente alla deviazione su di essa del traffico pesante degli autotreni, autoarticolati e autosnodati da Porto D'Ascoli a Vasto Sud e viceversa, per il periodo dal 6.6.1983 al 10.9.1983.

Art. 2

Al medesimo fine, la Regione Abruzzo concede un contributo «una tantum» alla Società Abruzzese Gestione Aeroporti - S.A.G.A. S.p.A. - per le maggiori spese di esercizio relativamente alle attività connesse ai servizi a terra nell'Aeroporto di Pescara, in conseguenza del movimento charteristico.

La Giunta regionale liquida il contributo di cui sopra sulla base di apposita domanda in bollo da parte della S.A.G.A. S.p.A..

Art. 3

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge prevista nel complessivo importo di L. 1.000.000.000, per l'anno 1983 e per le partite ancora sospese dell'anno 1982, è suddivisa come segue:- per l'art. 1 L. 960.000.000
per l'art. 2 L. 40.000.000.

Al relativo onere si provvede introducendo le seguenti variazioni per competenza, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:
- Cap. 2898 «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi» in diminuzione L. 1.000.000.000
- Cap. 2157 «Incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio abruzzese» - in aumento L. 1.000.000.000.

La partita n. 12 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1983, è soppressa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo»:

Data a L'Aquila, addì 21 luglio 1983

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1983, n. **52.**
Concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla Società per azioni S.A.G.A. con sede in Pescara.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 32, straord. del 1° settembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione è autorizzata a prestare una fidejussione in favore della Società per Azioni S.A.G.A. Società Abruzzese Gestione Aereoporti con sede in Pescara, per un'anticipazione di cassa dell'ammontare massimo di L. 500.000.000 da estinguere non oltre il 31 dicembre 1983.

La fidejussione ha carattere sussidiario, in relazione alle disposizioni contenute nel 2° comma dell'art. 1944 del codice civile.

Art. 2

La concessione della garanzia è attuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.

Art. 3

Il pagamento della Regione, disposto nell'osservanza delle condizioni di cui al precedente art. 1, legittima la sostituzione della Regione stessa alla Società per Azioni S.A.G.A. Società Abruzzese Gestione Aereoporti in tutte le ragioni di diritto dei suoi crediti.

Art. 4

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, inteso come entità del rischio e valutato, per l'anno 83, in L. 10.000.000 conseguente alla garanzia concessa, si fa fronte mediante riduzione, di pari importo, per competenza, del Cap. 2898 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983 e contemporanea istituzione ed iscrizione nel medesimo stato di previsione, del Cap. 2774 nel Sett. 27 Tit. 2, Sez. IX, Ctg. V dest. progr. 1 nat. giur. 1 denominato «Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla S.p.A. S.A.G.A. di Pescara», con lo stanziamento, per competenza, di lire diecimilioni.

La partita n. 10 dell'elenco n. 4, allegato al predetto bilancio, è ridotta della corrispondente somma di L. 10.000.000.

Il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione verrà imputato al Cap. 376 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1983.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione.*

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 21 luglio 1983

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1983, n. **53.**

Attribuzioni di risorse finanziarie agli enti delegatari di cui all'art. 4 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 e modifica del quarto comma del medesimo art. 4.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 32, straord. del 1° settembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 4 della L.R. 4.6.1980, n. 50, viene attribuita agli Enti delegatari la somma di L. 2.775.000.000, per le funzioni concernenti l'attuazione del Titolo I della medesima L.R. n. 50.

La ripartizione della predetta somma fra i singoli Enti delegatari, viene effettuata con atto amministrativo del Consiglio regionale.

Al relativo onere si fa fronte con lo stanziamento iscritto nel capitolo 2159 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 2

Il 4° comma dell'art. 4 della legge regionale 4.6.1980, n. 50 è sostituito dal seguente:

«Alla spesa per l'esercizio delle funzioni delegate, gli organismi di cui sopra nel seguito denominati «Enti delegatari» fanno fronte con le risorse finanziarie loro attribuite dalla Regione mediante atto amministrativo del Consiglio regionale».

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 21 luglio 1983

SPADACCINI

(5945)

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1983, n. **54.**
Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella regione Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 33, straord. del 2 settembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto

Sono regolate dalla presente legge:

1) le attività di coltivazione:
a) delle torbe;
b) dei materiali per costruzioni edili, stradali ed idrauliche;
c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;
d) degli altri materiali industrialmente utilizzati sotto qualsiasi forma o condizione fisica, non compresi nell'elenco di cui all'art. 2, 2° comma del Regio Decreto 29.7.1927, n. 1443, e dichiarati di appartenenza alla categoria delle cave dalla Giunta regionale, ai sensi del successivo art. 3;
2) le attività di escavazione di sabbie e ghiaie nell'alveo dei corsi d'acqua, nelle spiagge e fondali lacuali di competenza della Regione, propria o delegata;

Art. 2
Attività escluse

Non costituisce esercizio di cava la estrazione dal proprio suolo di materiale utilizzato esclusivamente per la propria casa di abitazione o per opere agricole che insistono sullo stesso fondo.

Le attività di lavorazione e di trasformazione, anche in sito, dei materiali estratti sono regolati dalle relative leggi nazionali e regionali.

Art. 3
Competenze della Giunta regionale

Spetta alla Giunta regionale:
a) predisporre il Piano regionale per l'esercizio delle attività estrattive e di escavazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge;
b) dichiarare l'appartenenza alla categoria delle cave della coltivazione di sostanze non contemplate nè dal 2° comma dell'art. 2 del R.D. 29.7.1927, n. 1443 e successive modificazioni, nè dai decreti emanati ai sensi dell'art. 3 del R.D. citato;
c) formulare il disciplinare per un corretto esercizio delle attività estrattive e di escavazione che concili le esigenze della produzione con quelle della tutela dell'ambiente e dei corsi d'acqua;
d) impartire disposizioni agli organi di vigilanza e di controllo, nonchè ai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni, per la raccolta dei dati statistici e delle notizie attinenti all'attività estrattiva e di escavazione nell'ambito della Regione.

Art. 4
Comitato Tecnico Regionale

È istituito il Comitato Tecnico Regionale per le attività estrattive e di escavazione nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo.

Il Comitato Tecnico è composto da:

1) il Componente della Giunta delegato al settore cave e torbiere, che lo presiede;
2) un Funzionario regionale responsabile del servizio del settore che assume le mansioni di Segretario, designato dal Componente della Giunta regionale preposto al settore Cave e Torbiere;
3) gli Ingegneri capo degli Uffici del genio Civile della Regione;
4) i Dirigenti degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste;
5) un Funzionario regionale responsabile del servizio Beni ambientali Settore Urbanistica, designato dal Componente della Giunta regionale preposto al Settore Urbanistica;
6) n. 3 esperti particolarmente competenti nelle materie giuridico-amministrative e di tecnica mineraria, nominati dal Consiglio regionale, con voto limitato a uno.

Ai Componenti del Comitato sono corrisposti, se dovuti, i gettoni di presenza, l'indennità di trasferta ed il rimborso spese di cui alla L.R. 10.8.1973, n. 35 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5
Competenze del Comitato Tecnico Regionale

Nelle materie di sua competenza, la Giunta regionale si avvale della consulenza del Comitato Tecnico Regionale.

Il parere del Comitato sostituisce ogni altro parere obbligatorio richiesto dalla normativa vigente nelle materie disciplinate dalla presente legge.

È, altresì, compito del Comitato:

a) esprimere il parere per il rilascio dei provvedimenti di concessione o di autorizzazione;
b) presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione sulle attività estrattive e di escavazione, sulla base dei dati raccolti direttamente o con le modalità di cui al precedente art. 3, lett. d);
c) promuovere studi e ricerche relativi ai problemi attinenti alle attività estrattive e di escavazione;
d) svolgere compiti accertativi diretti, anche mediante sopralluoghi;
e) formulare proposte sulla formazione professionale del personale e dei tecnici operanti nel settore cave e torbiere.

Art. 6
Riunioni del Comitato Tecnico Regionale

Il Comitato Tecnico si riunisce a richiesta del suo Presidente ogni qualvolta vi sono argomenti da trattare.

Devono essere sentiti i rappresentanti degli Enti locali, delle organizzazioni Sindacali confederali e delle aziende interessate agli argomenti in trattazione. Possono, altresì, essere sentite le organizzazioni naturalistiche operanti nel territorio regionale.

Per l'espietamento del proprio lavoro, il Comitato può conferire, ad uno o più componenti, incarichi specifici di sopralluogo, di indagine e di studio.

I componenti indicati ai nn. 3 e 4 del precedente art. 4 partecipano alle riunioni secondo la loro competenza territoriale in relazione agli argomenti in discussione.

Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.

Art. 7
Contenuto del Piano Regionale

Il Piano Regionale di cui alla lett. a) del precedente art. 3, deve contenere:

a) l'individuazione, attraverso una indagine giacimentologica e tecnico-produttiva delle aree indiziate e suscettibili di attività estrattiva in rapporto alla consistenza dei materiali da estrarre, con formulazione delle prescrizioni e dei criteri atti a salvaguardare le zone soggette a speciale tutela ai fini paesaggistici ed idrogeologici;
b) il censimento delle attività estrattive e di escavazione in esercizio, con la indicazione della qualità del materiale estratto e della relativa utilizzazione;
c) la stima dei fabbisogni dei mercati regionali nazionali ed esteri, dei vari materiali, secondo ipotesi di medio e lungo periodo;
d) le prescrizioni d'ordine generale relative alla tutela dei corsi d'acqua e dell'ambiente, nonchè quelle relative all'igiene ed alla sicurezza degli addetti ai lavori ed alla inco-

lumità delle persone e delle cose, nell'ambito della zona interessata, in conformità al D.P.R. 9.4.1959, n. 128;

e) la localizzazione territoriale delle fonti di estrazione e di escavazione nell'ambito delle quali può essere consentita la relativa attività;

f) i criteri per la localizzazione delle singole concessioni o autorizzazioni all'interno delle aree delimitate, nonchè i criteri per la costituzione dei consorzi volontari tra coltivatori di cave contigue o vicine e di quelli obbligatori, qualora si ravvisino le ragioni di pubblico interesse;

g) le indicazioni di massima per assicurare il risanamento ambientale e del regime delle acque;

h) i criteri per il dimensionamento, anche in rapporto alle unità lavorative addette ed alle tecnologie impiegate, delle costruzioni e di ogni altra opera che si intende realizzare al servizio dell'attività estrattiva.

Esse comunque non potranno superare il limite massimo di 1 mq. di superficie coperta per ogni 20 mq. di area della coltivazione.

Dette costruzioni dovranno essere rimosse a coltivazione ultimata.

Art. 8
Approvazione del Piano regionale

Il Piano Regionale predisposto dalla Giunta è adottato con deliberazione del Consiglio regionale ed è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

Entro il termine perentorio di giorni 60 dalla pubblicazione, gli Enti locali ed i singoli interessati possono presentare al Consiglio regionale osservazioni e proposte di modifica.

Il Piano è approvato dal Consiglio regionale entro i successivi 60 giorni e diventa esecutivo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

Art. 9
Efficacia del Piano Regionale

Il Piano è sottoposto a verifica almeno ogni dieci anni e, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità sulla base della relazione del Comitato Tecnico di cui al punto b) dell'art. 5.

Il Piano Regionale, una volta esecutivo, diventa parte integrante degli strumenti urbanistici generali dei territori interessati e ne costituisce variante ai piani regolatori.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del Piano i Comuni devono adeguare alle sue previsioni gli strumenti urbanistici del territorio.

Ove i Comuni non provvedano nel suddetto termine, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro i successivi trenta giorni, nomina un commissario «ad acta» che provvede ai necessari adeguamenti a norma delle leggi vigenti.

Le varianti al P.R.G. non sono soggette ad autorizzazione preventiva.

I termini per la pubblicazione della variante e per la presentazione delle osservazioni od opposizioni sono ridotti della metà.

Le varianti di cui sopra devono essere approvate nel termine di 90 giorni successivi a quello in cui sono pervenuti alla Regione gli atti relativi o quelli integrativi eventualmente richiesti.

Decorso il termine suddetto senza che sia intervenuta diversa determinazione da parte della Regione, l'approvazione si intende concessa.

TITOLO II

COLTIVAZIONE DI CAVE E TORBIERE

Art. 10
Regime amministrativo

L'attività di coltivazione dei materiali di cui al n. 1 dell'art. 1 della presente legge è soggetta a:

a) provvedimento di concessione da parte del Presidente della Giunta regionale se deve esercitarsi su giacimenti:
- appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione;
- sottratti alla disponibilità del proprietario ai sensi del successivo art. 23;
- rimasti inutilizzati ai sensi del successivo art. 24;

b) provvedimento di concessione da parte del Sindaco se deve esercitarsi su giacimenti di proprietà comunale;

c) provvedimento di autorizzazione da parte del Presidente della Giunta regionale se de-

ve esercitarsi su giacimenti coltivati per l'esercizio di attività industriali situate in altro Comune, o se l'area interessata ricade in piú Comuni contermini;

d) provvedimento di autorizzazione da parte del Sindaco negli altri casi per delega della Regione.

A tal fine l'istanza del richiedente ed i documenti allegati devono essere inoltrati in bollo ed in duplice copia alla Giunta regionale Settore Cave e Torbiere con sede in Pescara ed ai Comuni nel cui territorio ricadono le aree interessate.

Art. 11
Contenuto della domanda

La domanda per esercitare l'attività di coltivazione deve contenere:

1) le generalità del richiedente, il suo domicilio e la sua sottoscrizione autentica; per le società, la ragione sociale, la sede legale e la sottoscrizione autentica del rappresentante legale;
2) l'indicazione del tecnico responsabile della conduzione dei lavori di coltivazione con l'atto di assenso autenticato;
3) copia autentica del titolo giuridico sul quale si fonda la disponibilità della zona interessata alla coltivazione della cava.

Alla domanda per esercitare l'attività di coltivazione devono essere allegati:

A) Gli elaborati tecnici idonei a rappresentare lo stato attuale dei luoghi nell'ambito dell'intera zona di intervento e l'ubicazione della cava, composti da:
a) una corografia della zona interessata nella scala uno/venticinquemila;
b) una planimetria aggiornata della stessa zona nella scala non inferiore a uno/duemila contenente le suddivisioni catastali e le delimitazioni dei terreni direttamente interessati alla escavazione, al trattamento e deposito dei materiali ed a tutte le infrastrutture fisse necessarie per l'espletamento della attività estrattive;
c) una documentazione fotografica della zona interessata.
B) Una relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrologiche e di stabilità della zona, con l'indicazione della consistenza del giacimento, la sua descrizione litologica e le relative sezioni e con l'ulteriore indicazione in dettaglio delle colture agricole e forestali esistenti.
C) Una relazione sulla utilizzazione tecnico-economica del giacimento, comprendente il piano di coltivazione e la produzione media annua preventivata, con specificazione dei relativi sistemi e fasi dei macchinari da impiegarsi per l'estrazione, la lavorazione e la trasformazione dei materiali, la potenzialità di essi e le unità lavorative addette. La relazione deve contenere anche la rappresentazione delle costruzioni, delle infrastrutture, dei depositi e di ogni altra opera che si intende realizzare per l'esercizio dell'attività estrattiva, ivi comprese quelle connesse alla sicurezza, all'igiene ed alla salute dei lavoratori, nonchè la indicazione degli impegni finanziari previsti e della durata della coltivazione.
D) la ricevuta del versamento di L. 150.000 in favore dell'Amministrazione cui l'istanza è diretta, a titolo di contributo alle spese occorrenti per l'istruttoria della domanda.

Almeno un anno prima della cessazione della attività estrattiva, salvo che la stessa prosegua in caso di rinnovo della concessione o dell'autorizzazione, deve essere presentato un progetto di risanamento dei luoghi, elaborato in conformità alle indicazioni contenute nel Piano Regionale che prevede, a norma dell'art. 7 della L.R. 11.9.1979, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 1 L.R. 20.6.1980, n. 66), l'obbligo della ricostituzione del cotico erboso e della riforestazione delle scarpate e delle parti di terreno danneggiate, nonchè i tempi di realizzazione. L'obbligazione deve essere garantita da deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o di istituto assicurativo, commisurato alla prevedibile entità della spesa relativa.

Art. 12
Istruttoria

L'Amministrazione che riceve l'istanza, accertate la regolarità e la completezza di essa, ne trasmette copia entro quindici giorni dalla data di ricezione al Comitato Tecnico Regionale per il parere, che deve essere espresso entro il termine massimo di 90 giorni dal ricevimento.

Il Comitato, in sede di istruttoria, può richiedere, sia direttamente, sia servendosi del servizio regionale per le Cave e Torbiere, ogni informazione e documentazione che, a completamento dei dati forniti dal richiedente, ritenga utile acquisire per verificare che l'attività di coltivazione sia esercitata nell'ambito delle esigenze della produzione e nel rispetto dell'interesse pubblico e della conservazione dell'ambiente, nonchè in conformità al Piano Regionale ed alle disposizioni della presente legge.

Qualora il Comitato non si pronunci entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il parere si intende favorevole.

Art. 13
Riesame della domanda

Qualora il Comitato ritenga di non dover rilasciare parere favorevole sul progetto di ricerca e di coltivazione presentato, può stabilire le prescrizioni cui sottoporre il riesame della domanda o le modifiche che il richiedente deve apportare al progetto stesso.

L'Amministrazione interessata notifica al richiedente, entro 15 giorni dal ricevimento, le prescrizioni e le modifiche determinate dal Comitato per il riesame della domanda.

Il nuovo parere è richiesto al Comitato dalla stessa Amministrazione alla quale l'interessato deve riprodurre la documentazione di cui al precedente art. 11 entro il termine previsto al primo comma dell'art. 12.

Il nuovo parere del Comitato deve essere espresso entro i successivi 60 giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole.

Art. 14
Provvedimenti di concessione

Il Presidente della Giunta regionale o il Sindaco competente per territorio rilascia la concessione all'esercizio dell'attività di coltivazione di giacimenti imponendo le prescrizioni fissate dal Comitato Tecnico regionale, entro 15 giorni dalla data di ricezione del parere favorevole del Comitato.

Con il provvedimento di concessione, il Presidente della Giunta regionale o il Sindaco, fissa, altresì, il canone annuale, da aggiornare annualmente sulla base del 75% degli indici ISTAT, che il concessionario è tenuto a corrispondere e che deve essere proporzionato al volume dei materiali escavabili e stabilito, per i vari tipi di essi, da apposita deliberazione della Giunta regionale.

I giacimenti di cui al punto a) dell'art. 10 possono essere dati in concessione solo ai richiedenti che dimostrino di essere forniti della necessaria idoneità tecnica ed economica ad eseguire i lavori di coltivazione.

Quando il giacimento è assegnato in concessione al proprietario del suolo, viene corrisposto, per tutta la durata della concessione, un indennizzo pari al valore agricolo delle aree delimitate dal provvedimento e determinato ai sensi dell'art. 16 della legge 22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni.

Art. 15
Provvedimento di autorizzazione

Il Presidente della Giunta regionale o il Sindaco competente per territorio rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di coltivazione dei giacimenti, applicando le disposizioni previste nel precedente articolo.

Art. 16
Contenuto dei provvedimenti

Il provvedimento di concessione o di autorizzazione contiene le prescrizioni relative:

1) all'esatta ubicazione della zona dove deve espletarsi l'attività di coltivazione dei giacimenti;
2) alla natura ed alla quantità dei materiali da estrarre mediamente nell'arco di un anno e complessivamente per l'intera durata dell'attività;
3) alle modalità della coltivazione, con specificazione del piano, dei sistemi e dei tempi di estrazione e con la indicazione dei macchinari da impiegarsi e delle opere da realizzare in relazione a quanto disposto alla lett. C) dell'art. 11;
4) alle modalità di sistemazione ambientale delle aree interessate durante l'attività estrattiva;
5) al termine massimo per l'inizio dei lavori e per la cessazione dell'attività;
6) all'obbligo del risanamento ambientale al termine dell'attività estrattiva, come previsto all'ultimo comma del precedente art. 11;

7) alle determinazioni assunte dal Comitato Tecnico Regionale in sede di esame del progetto di coltivazione del giacimento;
8) all'obbligo di fornire periodicamente alle Amministrazioni interessate, o qualora queste ne facciano richiesta, i dati statistici relativi all'attività di esercizio.

Art. 17
Notificazioni e Pubblicità

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione, nonchè quelli di diniego, sono notificati, entro 15 giorni dalla data di emissione a cura dell'Amministrazione competente, sia al richiedente che ai Comuni ovvero alla Giunta regionale ed agli Uffici interessati, per gli adempimenti di loro competenza.

Gli stessi provvedimenti sono pubblicati sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

Art. 18
Subingresso nella coltivazione

La concessione e l'autorizzazione hanno carattere personale.

Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento, l'avente causa deve chiedere all'organo competente, entro il termine di tre mesi, di subentrare nella titolarità della concessione o della autorizzazione.

Il subentrante dal momento del trasferimento è soggetto a tutti gli obblighi previsti dal provvedimento originario, che conserva la sua efficacia sino a quando gli organi competenti non abbiano provveduto sulla domanda di cui al secondo comma.

Art. 19
Cessazione di efficacia dei provvedimenti

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione cessano la loro efficacia per:
a) scadenza del termine;
b) rinunzia;
c) decadenza;
d) revoca;

Art. 20
Scadenza del termine

La concessione o l'autorizzazione all'esercizio della attività di coltivazione dei giacimenti non può essere rilasciata per un periodo superiore a venti anni.

Per evitare interruzioni di attività produttive, i provvedimenti possono essere prorogati, su domanda degli interessati, da inviare all'Amministrazione competente prima della scadenza, previa l'osservanza delle norme previste per il loro rilascio ed a condizione che il richiedente abbia puntualmente adempiuto a tutte le prescrizioni ed obblighi fissati nel precedente provvedimento.

Art. 21
Rinunzia

L'esercente la coltivazione dei giacimenti, che intende rinunziare alla attività estrattiva, deve farne dichiarazione, con firma autenticata, al Presidente della Giunta regionale o al Sindaco competente, senza apporvi alcuna condizione.

La rinunzia ha effetto solo dopo che l'interessato abbia adempiuto agli obblighi contenuti nelle prescrizioni di cui all'art. 16 ed a quello di cui all'ultimo comma dell'art. 11, se aveva dato inizio all'attività estrattiva.

La rinunzia è accettata dall'organo competente con atto che ha funzione liberatoria per il rinunziante.

Art. 22
Decadenza

Il titolare del provvedimento di concessione o di autorizzazione decade dal diritto di esercizio dell'attività estrattiva allorchè:

a) esegue i lavori di coltivazione in zona diversa da quella indicata nell'atto di rilascio, ovvero in totale difformità a quanto in questo disposto, ovvero senza l'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti;
b) prosegue i lavori nonostante l'ordine di sospensione di cui all'ultimo comma dell'art. 27;
c) non dà inizio alla coltivazione del giacimento nel termine massimo prescritto nel provvedimento, ovvero sospende detta attività per un periodo superiore a sei mesi senza giustificato motivo;
d) danneggia l'assetto ambientale della zona interessata o di quella limitrofa in modo grave ed esorbitante il normale pregiudizio derivante dall'attività estrattiva;

e) viene a mancare dei requisiti di capacità tecnica ed economica ad eseguire i lavori di coltivazione;
f) non versa il canone stabilito alla scadenza annuale.

La decadenza è dichiarata con provvedimento motivato dell'organo competente a seguito di rapporto dei servizi di vigilanza e di controllo dopo che sia trascorso inutilmente il termine assegnato per la eliminazione delle inadempienze.

Per i casi indicati alle lettere a) ed e), è richiesto anche il preventivo parere vincolante del Comitato Tecnico Regionale.

Art. 23
Sottrazione del giacimento alla disponibilità del privato

Con il provvedimento di decadenza, l'organo competente fissa al proprietario o enfiteuta della cava, un termine perentorio, non superiore a 6 mesi, per chiedere una nuova autorizzazione da parte di persona diversa da quella decaduta, con l'avvertimento che, trascorso inutilmente detto termine, il giacimento sarà sottratto alla sua disponibilità.

La sottrazione del giacimento alla disponibilità privata è pronunziata con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, su parere del Comitato Tecnico Regionale.

Art. 24
Giacimento rimasto inutilizzato

Il giacimento si considera inutilizzato qualora:

a) nessuno degli eredi abbia chiesto, nel termine previsto dal 3° comma dell'art. 18, il subingresso nella coltivazione di esso;
b) colui che esercita l'attività estrattiva all'atto dell'entrata in vigore della presente legge non richieda l'autorizzazione entro i termini previsti dal successivo art. 38;
c) vi sia stata una rinunzia alla coltivazione regolarmente accettata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 della presente legge.

In tali casi il giacimento viene sottratto alla disponibilità privata con la procedura di cui all'articolo precedente.

Art. 25
Revoca

La concessione o l'autorizzazione deve essere revocata per sopravvenuta alterazione della situazione geologica o idrogeologica della zona interessata o per preminenti e sopravvenuti interessi pubblici contrastanti con l'attività estrattiva in atto, tali da non rendere più tollerabile la prosecuzione di essa.

La revoca è disposta con provvedimento motivato dall'organo competente, previo parere del Comitato Tecnico Regionale, e contiene la determinazione di un equo indennizzo per l'esercente la attività di coltivazione del giacimento, fermo restando l'obbligo di costui al ripristino ambientale della zona, come prescritto al punto n. 6 dell'art. 16.

Il provvedimento di revoca è atto definitivo.

Art. 26
Pubblicità dei provvedimenti

I decreti di accettazione della rinunzia, della revoca, della pronunzia di decadenza e quelli di sottrazione del giacimento alla disponibilità privata sono pubblicati sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e sono notificati, a cura degli organi competenti ad emetterli, alla parte ed agli Uffici interessati entro quindici giorni dalla data della loro emanazione.

Art. 27
Vigilanza e controllo

Le funzioni amministrative di vigilanza sulla applicazione sia delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al D.P.R. 9.4.1959, n. 128, sia delle norme di igiene e di sicurezza del lavoro di cui al D.P.R. 27.4.1955, n. 517 e 19.3.1956, n. 302, nonchè il controllo sulla utilizzazione dei giacimenti e sulla esatta osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione o di autorizzazione, spettano alla Giunta regionale che le esercita attraverso il Servizio Regionale per le Cave e Torbiere.

Per l'espletamento di tale attività, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione del Corpo Nazionale delle Miniere e del Corpo Forestale e può imporre, agli esercenti l'attività della coltivazione, adempimenti e prescrizioni.

All'atto della constatazione di inosservanza di qualsiasi adempimento o prescrizione, l'organo che procede alla vigilanza o al controllo contesta l'infrazione all'interessato al quale è concesso un termine di 15 giorni per presentare eventuali controdeduzioni.

Qualora l'infrazione possa provocare danni gravi ed irreparabili, l'organo accertatore può ordinare la sospensione dell'attività estrattiva.

Art. 28
Sanzioni amministrative

Si applica la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 20.000.000 a carico di chi è stata pronunziata la decadenza del provvedimento di concessione o di autorizzazione per i motivi di cui alle lettere a), b), d) dell'art. 22, ovvero ha compiuto atti di coltivazione di un giacimento senza provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero non lo ha richiesto entro il termine previsto dall'art. 38 se l'attività era in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 2.000.000 a carico di chi ha eseguito i lavori in parziale difformità a quanto disposto nell'atto di concessione o di autorizzazione, ovvero non attenendosi alle prescrizioni degli organi di vigilanza e di controllo.

Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonchè alla personalità del trasgressore ed alle sue condizioni economiche.

La sanzione è applicata con ordinanza del Presidente della Giunta regionale o del Sindaco competente.

Le ordinanze sono comunicate al Servizio Regionale per le Cave e Torbiere.

Per il procedimento sanzionatorio e per quello di riscossione si applicano le norme di cui al R.D. 14.4.1910, N. 639 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè quelle della L. 24.11.1981, n. 689.

Art. 29
Risanamento ambientale

Oltre al pagamento della sanzione pecunaria irrogata il trasgressore è tenuto a provvedere a proprie spese alla sistemazione ed al risanamento dei luoghi, secondo quanto prescritto nell'atto di concessione o di autorizzazione, ovvero nel provvedimento sanzionatorio e nel termine in questo indicato.

Qualora il trasgressore non provveda al risanamento ambientale nei modi e nei tempi di cui al precedente comma, le relative opere sono eseguite d'ufficio dall'Amministrazione interessata ed a spese della parte inadempiente.

L'entità delle spese è determinata con deliberazione della Giunta regionale o della Giunta Municipale ed è resa esecutiva con provvedimento del rappresentante di essa.

TITOLO III

DELLA ESCAVAZIONE DI SABBIE E DI GHIAIE

Art. 30
Regime amministrativo

L'attività di escavazione di cui al punto 2 dell'art. 1 è soggetta a concessione da parte del Presidente della Giunta regionale.

A tal fine l'istanza della parte ed i documenti allegati devono essere inoltrati alla Giunta Regionale - Servizio Cave e Torbiere, con sede a Pescara, in bollo ed in duplice copia.

Entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria con esito positivo, il Presidente della Giunta regionale rilascia la concessione con decreto.

Il provvedimento di diniego è atto definitivo.

Art. 31
Contenuto della domanda

La domanda per il rilascio della concessione deve contenere:

1) le generalità del richiedente, il suo domicilio e la sua sottoscrizione autentica; per le società, la ragione sociale, la sede legale e la sottoscrizione autentica del rappresentante legale;
2) l'indicazione del tecnico responsabile della escavazione, con l'atto di assenso autenticato.

Alla domanda devono essere allegati:

A) gli elaborati tecnici idonei a rappresentare lo stato attuale dei luoghi nell'ambito della intera zona di intervento o composti da:
   a) una corografia della zona interessata nella scala uno/venticinquemila;

b) una planimetria aggiornata della stessa zona nella scala non inferiore a uno/duemila;

c) una sezione trasversale della zona ogni 250 ml e dei punti di variazione morfologica del terreno, in scala uno/duecento;

B) la indicazione del materiale che si intende estrarre e la quantità di esso. Se la concessione è richiesta per un periodo superiore ad un anno, la indicazione deve riguardare la quantità di materiale che si intende estrarre mediamente nell'arco di un anno e complessivamente per tutta la durata della richiesta concessione;

C) la indicazione dei sistemi di escavazione, unitamente alla rappresentazione delle costruzioni, delle infrastrutture, della natura ed ubicazione degli impianti e dei depositi e di ogni altra opera che si intende realizzare per l'esercizio della attività di escavazione ivi comprese quelle connesse alla sicurezza, igiene e salute dei lavoratori;

D) la ricevuta del versamento del contributo di cui all'art. 11, lett. D).

Almeno un anno prima della cessazione della attività di escavazione, salvo che la stessa prosegua in caso di rinnovo della concessione, deve essere presentato un progetto di risanamento dei luoghi, elaborato in conformità delle indicazioni contenute nel Piano Regionale con l'impegno di eseguire i lavori entro un congruo termine. L'obbligazione deve essere garantita da deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o di istituto assicurativo, commisurato alla prevedibile entità della spesa relativa.

Art. 32
Istruttoria

All'istruttoria della pratica provvede il Servizio Regionale per le Cave e Torbiere, avvalendosi, per gli aspetti tecnici, del competente Ufficio del Genio Civile, che deve esprimere il parere entro il termine massimo di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.

Si osservano le disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 della presente legge.

Art. 33
Decreto di concessione

Per quanto riguarda il contenuto del decreto di concessione, le condizioni e le formalità per la sua emanazione, la notifica e la pubblicità di esso nonchè la natura personale del medesimo, valgono le disposizioni dei precedenti artt. 14, 16, 17 e 18.

La concessione non può avere una durata superiore a tre anni.

L'efficacia della concessione cessa per le cause indicate nell'art. 19 e si applicano le disposizioni di cui agli artt. 20, 21, 22, 25 e 26.

L'organo competente ad emanare i suindicati provvedimenti è il Presidente della Giunta regionale.

Art. 34
Vigilanza e controllo

L'attività di vigilanza e di controllo per la esatta osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, nonchè quella di polizia idraulica, sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale attraverso il Servizio Regionale per le Cave e Torbiere, che può avvalersi dei competenti Uffici del Genio Civile.

Questi per l'espletamento delle attività di loro competenza possono imporre ai concessionari adempimenti e prescrizioni specifiche.

In caso di infrazioni, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 27.

Art. 35
Sanzioni amministrative

A carico degli inadempienti si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 28 da determinarsi in concreto con i criteri ivi indicati.

La sanzione è applicata con ordinanza del Presidente della Giunta regionale.

Il trasgressore è, altresì, tenuto agli adempimenti di cui all'art. 29, altrimenti soggiace alla procedura ivi prevista.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36
Prima convocazione del Comitato Tecnico Regionale

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con decreto istituisce in ap-

plicazione dell'art. 4, il Comitato Tecnico Regionale e provvede alla prima convocazione di esso.

Il Comitato Tecnico Regionale si riunisce a Pescara e si avvale degli atti della sua segreteria, del Servizio regionale per le Cave e Torbiere.

Art. 37
Albo Regionale

È istituito l'Albo Regionale delle Cave e Torbiere e delle attività di escavazione in esercizio nell'ambito della Regione Abruzzo.

L'Albo è tenuto presso il Servizio Regionale per le Cave e Torbiere ed è a disposizione degli Enti Pubblici, Uffici ed Organizzazioni che necessitano di informazioni sulle attività estrattive e di escavazione.

Esso contiene tutti i dati relativi alle attività stesse ed è aggiornato a cura del Servizio indicato, cui vanno comunicati i dati ed i provvedimenti emessi ai sensi della presente legge.

Art. 38
Regime transitorio

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di attività di estrazione e di escavazione in atto, devono richiedere agli organi competenti, ai sensi degli articoli che precedono, un provvedimento provvisorio di concessione o di autorizzazione per la prosecuzione dell'attività stessa.

In caso di esigenze produttive gli interessati possono estendere la richiesta di coltivazione su altre superfici attinenti alla medesima attività estrattiva.

La richiesta è formulata con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge ed il provvedimento è rilasciato previo parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale, che deve essere espresso entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione. Sono ammesse le costruzioni di cui al precedente art. 7 lett. b).

Il parere si intende comunque favorevole qualora il Comitato non si esprima entro tale termine. Conseguentemente gli organi competenti devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla data di ricezione del parere espresso dal C.T.R. e, comunque, non oltre trenta giorni dalla scadenza del suddetto termine.

Qualora gli organi competenti respingano la domanda di prosecuzione dei lavori di coltivazione, ovvero non provvedano al rilascio della concessione o dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione del parere del C.T.R. o dalla scadenza del termine a questo assegnato per esprimere il parere, il richiedente può proporre ricorso entro il termine di trenta giorni alla Giunta regionale, che decide in via definitiva entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso sentito il C.T.R..

La concessione o l'autorizzazione provvisoria è valida fino all'entrata in vigore del Piano Regionale a norma dell'art. 8 della presente legge.

In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine indicato nel primo comma, si decade dal diritto di proseguire l'attività, e l'Amministrazione competente adotta, previo parere del C.T.R., i provvedimenti relativi al risanamento ambientale.

Art. 39
Norme di salvaguardia

Fino alla deliberazione del Piano Regionale non possono essere rilasciate concessioni e autorizzazioni per nuove attività estrattive o di escavazione o per l'ampliamento di quelle esistenti:

1) nelle zone montane, oltre i milleseicento metri di altitudine;
2) nelle zone boscose o sottoposte a rimboschimento ovvero soggette a vincoli di qualsiasi natura e contenuto;
3) nella fascia costiera, fino ad una profondità di cinquecento metri dalla linea demaniale;
4) nell'alveo dei corsi d'acqua, con la installazione di impianti fissi e con l'uso di dragaline.

Dalla data di deliberazione del Piano Regionale a quella della sua entrata in vigore è sospesa ogni determinazione sulle domande di nuovi esercizi di attività estrattive o di escavazione che siano in contrasto con il piano medesimo.

Art. 40
Abrogazione

Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge regionale 8.9.1972, n. 17. relativamente alla parte che concerne la materia disciplinata dalla presente legge.

Art. 41
Norma finanziaria

All'onere derivante dal funzionamento del Comitato Tecnico Regionale si provvede, per l'anno 1983, con lo stanziamento iscritto al Cap. 70 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio e per gli esercizi successivi con quello iscritto ai corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

Art. 42
Pubblicazione ed urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione.*

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino Ufficiale della Regione*».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 26 luglio 1983

SPADACCINI

(5946)

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1983, n. **55.**
Aumento della misura delle tasse sulle concessioni regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 34, straord. del 15 settembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

Salvo quanto disposto dal comma successivo, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aumentati del 100% gli importi delle tasse sulle concessioni regionali di cui alla tariffa annessa alla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 13.

Sono escluse dal detto aumento le tasse di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio, nonché quelle per gli appostamenti fissi, i centri privati di produzione di selvaggina, le aziende faunistiche private e le riserve di caccia, previste dalla L.R. 5 dicembre 1979, n. 62.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino Ufficiale della Regione*».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 18 agosto 1983

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1983, n. **56.**
Misure agevolative delle attività socio-ricreative ed assistenziali a favore del personale regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 34, straord. del 15 settembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Consiglio del Personale, per la gestione dei fondi destinati alle attività culturali, assistenziali e ricreative del personale regionale, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 3.12.1979, n. 60, può attuare programmi da esso deliberati anche mediante l'erogazione dei fondi citati a favore dell'organismo associativo previsto dal successivo secondo comma.

Con apposito regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale, sulla base dei criteri concordati con le Orga-

nizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, disciplina la costituzione di un organismo associativo unico fra tutti i dipendenti, con articolazioni decentrate territoriali, cui affidare, prevalentemente, la realizzazione dei programmi elaborati dal Consiglio del Personale.

Il regolamento di cui al comma precedente dovrà assicurare la partecipazione democratica dei dipendenti regionali al funzionamento dell'associazione anche attraverso la elezione diretta delle cariche sociali.

Art. 2

La Regione favorisce lo svolgimento e l'incremento delle attività di cui all'articolo precedente, destinando alle medesime un contributo annuo integrativo a carico del bilancio regionale.

Il Consiglio del Personale propone i criteri di utilizzazione del citato contributo integrativo e stabilisce gli obiettivi da perseguire, con priorità per quelli seguenti:

a) per l'attuazione di iniziative dirette a secondare il proficuo impiego del tempo libero da parte dei dipendenti della Regione e a sviluppare le loro qualità intellettuali, fisiche e culturali;
b) per la realizzazione di servizi sociali in favore dei lavoratori dell'Ente Regione Abruzzo;
c) per la dotazione, l'ampliamento e la manutenzione dei mezzi relativi, compresi impianti e attrezzature;
d) per incrementare interventi per scopi mutualistico-assistenziali.

Sono in ogni caso esclusi gli interventi di cui all'art. 33 della L.R. 18 gennaio 1980, n. 6 e quelli di carattere sanitario.

I programmi formulati dal Consiglio del Personale ai sensi del 2° comma del presente articolo, sono approvati dalla Giunta Regionale che si avvale, per l'ordinazione delle spese relative, delle strutture operanti nel proprio ambito.

Le somme a titolo di integrazione saranno iscritte nei bilanci di previsione a partire dall'esercizio 1984.

Art. 3

Per le attività previste dalla presente legge, la Giunta Regionale, sentito il Consiglio del Personale, può assegnare, in uso gratuito, all'organismo unico associativo del personale di cui al secondo comma del precedente art. 1, aree, locali ed altri beni appartenenti al patrimonio della Regione, previa stipulazione, con lo stesso organismo di apposita convenzione intesa a garantire la corretta utilizzazione dei beni suddetti.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione.*

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *«Bollettino Ufficiale della Regione».*

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 25 agosto 1983

SPADACCINI

(5947)

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1983, n. 57.
Rifinanziamento della legge regionale 13 novembre 1980, n. 75, fiere, mostre, ecc.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 35, straord. del 22 settembre 1983*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per l'attuazione degli interventi e delle provvidenze previste dalla L.R. 13.11.1980, n. 75, è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di L. 300.000.000.

Al relativo onere si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza, nello

stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983:

Cap. 2898 «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale»
in diminuzione L. 300.000.000

Cap. 2241 «Contributi per la partecipazione e la organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni»
in aumento L. 300.000.000

La partita 13 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio 1983, è ridotta della corrispondente somma di L. 300.000.000.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione.*

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *«Bollettino Ufficiale della Regione».*

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 9 settembre 1983

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1983, n. **58.**
Modifica alla legge regionale 20 novembre 1980, n. 79, provvidenze regionali per promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 35, straord. del 22 settembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le presenti norme sostituiscono quelle di cui agli articoli dall'1 all'11 compreso della L.R. 20 novembre 1980, n. 79.

Art. 2

La Regione Abruzzo interviene, nelle forme e con le modalità stabilite dalla presente legge, per promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente, in conformità con gli indirizzi e le indicazioni della programmazione economica regionale ed in armonia con la Legislazione Nazionale.

Sono finalità prioritarie dell'azione regionale nell'ambito, della presente legge, la promozione e la realizzazione degli interventi di cui al successivo art. 4 su edifici con destinazione d'uso prevalentemente residenziale, anche al fine della conservazione della struttura sociale esistente.

Art. 3

I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri analoghi derivanti da leggi statali.

Art. 4

La Regione ripartisce il fondo di cui ai successivi articoli 9 e 10 tra i Comuni che siano dotati di:

1) Piano Particolareggiato del Centro Storico o parte di esso;
2) Piano di Recupero riguardante il Centro Storico o parte di esso;
3) Strumento Urbanistico Generale approvato o adottato e trasmesso alla Regione per l'approvazione, purchè sia predisposta la perimetrazione per il recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell'art. 27, 1° comma, della L. 5.8.78, n. 457.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti numeri 1) e 2), sono ammessi a contributo tutti gli interventi previsti nei PP.PP. o nei Piani di Recupero; nell'ipotesi di cui al numero 3), sono ammessi a contributo solo le categorie di intervento descritte all'art. 30, lettere a), b), c), d), della L.R. 12.4.83, n. 18.

Art. 5

I fondi assegnati ai Comuni sono destinati a finanziare gli interventi su edifici con destinazione residenziale non inferiore al 75% della superficie utile (Su), promossi da Enti pubblici e da privati, anche se riuniti in forme associative.

I Consigli Comunali provvederanno, con propria delibera, a stabilire i criteri di formazione di una graduatoria per l'assegnazione dei benefici, lo schema della relativa convenzione nel rispetto delle Norme di attuazione dei Piani Urbanistici di cui al precedente art. 4, e l'ammontare massimo del contributo erogabile, nel rispetto di quanto indicato nel successivo art. 7 penultimo comma.

In ogni caso, le graduatorie dovranno privilegiare gli interventi di restauro conservativo, di risanamento igienico ed edilizio, quelli di ristrutturazione edilizia se consentiti dal P.P. o dal Piano di Recupero, proposti:

1) dagli Istituti Autonomi delle Case Popolari e loro Consorzio;
2) da Cooperative di proprietari o da privati purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della L.R. 24.1.1980, n. 8.

Art. 6

I richiedenti, per essere ammessi al beneficio, dovranno inoltrare al Comune territorialmente competente apposita domanda ed il progetto edilizio redatto in conformità dei piani urbanistici di cui al precedente art. 4, esteso almeno ad una singola unità tipologica di intervento, ove prevista.

Tale progetto dovrà essere accompagnato da un preventivo di spesa per le opere da eseguire, vistato per congruità dall'Ufficio Tecnico Comunale o, in assenza di questo, da un tecnico appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Il Consiglio Comunale, previo esame dei progetti presentati ed accertati i requisiti di ammissibilità dei richiedenti, formula la graduatoria in conformità al precedente art. 5.

L'assegnazione dei fondi è, comunque, subordinata al rilascio, a seconda dei casi, dell'autorizzazione o concessione edilizia nonchè alla delibera di C.C. con cui il Sindaco è autorizzato alla stipula della convenzione con il richiedente.

Art. 7

Gli interventi a favore dei richiedenti sono finanziati dai Comuni entro i limiti dei fondi a ciascuno assegnati.

I soggetti individuati quali beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge, possono richiedere, alternativamente, la utilizzazione degli stessi in conto interessi ovvero in conto capitale.

La Giunta regionale, al fine di consentire la contribuzione in conto interessi, stipula ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 616/77 apposita convenzione con istituti di credito, per la concessione a favore degli aventi diritto di mutui agevolati a tasso fisso, e comunque non inferiore a quello minimo stabilito dallo Stato in materia di edilizia agevolata; in tale ipotesi il Comune provvede direttamente ed in unica soluzione, al versamento agli istituti di credito delle somme necessarie ad abbassare fino ad un massimo di 7 punti il tasso di interesse.

Tale versamento avverrà al momento della stipula del contratto definitivo di mutuo tra gli Istituti stessi e gli aventi diritto.

Nel caso in cui l'avente diritto opti per l'erogazione del contributo in conto capitale, il Comune competente provvede direttamente alla attribuzione della somma mediante la stipula di apposita convenzione da rogare in conformità con lo schema allegato alla presente legge.

In ogni caso, e con riferimento alle categorie indicate all'art. 30 della L.R. 12.4.83, n. 18, la quantità della contribuzione per ciascun intervento non potrà superare i seguenti importi massimi:

1) L. 2.000.000 per la manutenzione ordinaria;
2) L. 4.000.000 per la manutenzione straordinaria;
3) L. 6.000.000 per il restauro conservativo;
4) L. 10.000.000 per il risanamento igienico ed edilizio;
5) L. 18.000.000 per la ristrutturazione edilizia e urbanistica.

Trascorso il termine di anni 3, decorrente dalla data di accreditamento del contributo, senza che questo sia stato erogato, il Comune è tenuto a restituire i fondi stessi alla Regione mediante accreditamento sul C.C. postale n. 208678 intestato a: Regione Abruzzo-Servizio Tesoreria.

Art. 8

Il provvedimento con cui il Consiglio Comunale approva le graduatorie è atto definitivo.

Art. 9

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1983, in L. 850.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per la sola competenza, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

- Cap. 2898 «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi»
  - in diminuzione L. 850.000.000
- Cap. 2465 (di nuova istituzione nel Sett. 24, Tit. II, Sez. X, Ctg. III, dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato «Provvidenze regionali per promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente»
  - in aumento L. 850.000.000

La partita n. 14 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1983, è ridotta della corrispondente somma di L. 850.000.000.

Art. 10

I piani di riparto in applicazione della legge regionale 20 novembre 1980, n. 79, già deliberati con atti di Consiglio Regionale regolarmente esecutivi ai sensi di legge, conservano la loro validità, l'attuale collocazione contabile, la loro destinazione e la erogazione delle relative contribuzioni ai singoli Comuni verrà effettuata secondo i principi enunciati nella presente legge.

Art. 11

Le disponibilità indicate all'art. 9 verranno ripartite tra i Comuni non compresi nei piani di riparto già deliberati, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 della presente legge.

Il piano di riparto previsto dal presente articolo verrà effettuato dalla Giunta regionale, applicando canoni e criteri già deliberati dal Consiglio regionale in attuazione della L.R. n. 79/80.

Art. 12

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *«Bollettino Ufficiale della Regione»*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 9 settembre 1983

SPADACCINI

———

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1983, n. **59.**
Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 - 1° provvedimento.

(Omissis).

(5948)

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1983, n. **60.**
Modifiche alla legge regionale 14 novembre 1978, n. 69, concernente provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 36, straord. del 23 settembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 6 della legge regionale 14 novembre 1978, n. 69, è sostituito dal seguente:

«Per ogni assistito il sussidio è erogato nella misura complessiva di L. 2.000.000 da corrispondersi a seguito di presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta operazione di trapianto.

La misura dell'importo suindicato può essere aggiornata entro il 31 dicembre di ogni anno con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'aumento del costo della vita, secondo i dati ufficiali dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT)».

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione.*

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino Ufficiale della Regione*».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 9 settembre 1983

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1983, n. **61.**
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 55 recante: «Disciplina in materia di funivie, seggiovie, piste di discesa e relative infrastrutture».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 36, straord. del 23 settembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
IMPIANTI A FUNE

Art. 1
Generalità

La costruzione e l'esercizio di trasporti a fune e delle piste di discesa, in servizio pubblico e relative infrastrutture, sono soggetti a concessione.

Le relative concessioni sono delegate nei rispettivi ambiti territoriali alle Province ed ai Comuni.

La concessione è accordata dal Sindaco del Comune interessato, previa deliberazione conforme del Consiglio Comunale, quando l'impianto si svolge integralmente nell'ambito del territorio comunale.

Qualora l'impianto si svolga in territori di più Comuni, facenti parte della medesima Provincia, la concessione è accordata dal Presidente della Giunta Provinciale, previa conforme deliberazione del Consiglio Provinciale, adottata dopo aver preso conoscenza dei pareri dei Consigli Comunali dei Comuni interessati che devono essere resi entro 60 giorni dalla richiesta. In mancanza, si prescinde dal parere dei Consigli Comunali.

Qualora l'impianto interessi il territorio di più Province, la concessione è accordata dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Qualora l'impianto interessi il territorio di più Regioni, la concessione è accordata, previa intesa con le Regioni finitime, secondo le norme dell'art. 8 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616.

È fatta salva l'osservanza delle norme riguardanti le concessioni in materia urbanistica ed edilizia.

Art. 2
Durata della Concessione

La durata della concessione è commisurata alla vita tecnica dell'impianto, nei limiti massimi di 20 anni per le funivie e 15 per le sciovie.

Fermi restando i predetti limiti, la durata può essere prorogata in relazione agli ammodernamenti effettuati. Alla scadenza la concessione viene rinnovata con il procedimento previsto all'art. 1.

Art. 3
Pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, prelazione

Il decreto di concessione implica ad ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità degli impianti e delle infrastrutture accessorie di cui al successivo art. 30, nonchè l'urgenza ed indifferibilità dei lavori anche in deroga alla L.R. 11.9.79, n. 45 e successive modificazioni.

Il concessionario di un impianto di trasporto a fune ha il diritto di prelazione per la concessione di qualsiasi altro impianto di trasporto a fune nel territorio d'utenza indicato nel Piano Particolareggiato o, in mancanza, in un territorio indicato nella planimetria di cui all'art. 4, lett. b).

Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione il Comune, ricevuta la domanda, ne dà notizia al pubblico a mezzo di pubblicazione all'albo per 15 giorni consecutivi ed ai concessionari con lettera raccomandata A.R.

Chi intende esercitare il diritto di prelazione deve produrre richiesta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della domanda o dal ricevimento della comunicazione e consegnare i documenti di cui al seguente art. 4 entro un anno dalla richiesta stessa.

Il diritto decade se chi lo esercita non presenta il progetto entro un anno dalla data di concessione e non dà inizio ai lavori entro un anno lavorativo dalla data di approvazione del progetto esecutivo.

Art. 4
Domanda di concessione

La domanda di concessione deve essere presentata all'Ente competente.

La domanda, redatta in carta legale, deve essere corredata della seguente documentazione:

a) le generalità del richiedente, ivi incluso il codice fiscale, il suo domicilio e la sua sottoscrizione; per le società, la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la sottoscrizione del rappresentante legale;
b) relazione delle caratteristiche dell'impianto;
c) planimetria, a scala non inferiore a 25.000, della zona interessata dagli impianti, con la indicazione della posizione dell'impianto in relazione a quelli esistenti riportata sulla cartografia ufficiale dell'Istituto geografico militare;
d) progetto di massima dell'impianto in 6 esemplari;
e) regolamento di esercizio - in schema - in 6 esemplari;
f) documenti comprovanti la disponibilità dei terreni interessati alla concessione, per un periodo di tempo pari alla durata della concessione. Qualora manchi la disponibilità dei terreni, nella domanda di concessione deve proporsi la espropriazione, l'imposizione di servitù o la classificazione o la concessione di beni demaniali.

In questi casi alla domanda devono essere allegati:

- Piano particellare dei beni;
- Elenco dei proprietari dei beni privati o delle Amministrazioni che utilizzano i beni pubblici;
- Indennità che si propone di corrispondere, determinata sulla base del Bollettino regionale che riporta i valori dei beni immobiliari e del bollettino provinciale che indica i valori dei fitti dei terreni agricoli.

Art. 5
Pareri

La domanda di concessione, corredata dei documenti di cui all'art. 4 e delle deliberazioni delle amministrazioni interessate, sarà trasmessa alla Regione - Settore Trasporti. La Regione acquisisce i pareri degli Enti interessati ed il parere tecnico della M.C.T.C.

Art. 6
Approvazione, collaudo - esercizio definitivo

La Giunta Regionale approva, d'intesa con la Commissione Consiliare competente, i progetti ed i regolamenti di esercizio, decidendo anche sulla eventuale deroga alle norme di cui alla L.R. 11.9.1975, n. 45 e successive modificazioni. In caso di deroga il concessionario è comunque tenuto a provvedere al ripristino del manto erboso, nonchè al ripristino delle preesistenti condizioni del terreno circostante l'impianto.

L'ente competente, ricevuto dalla Regione il provvedimento di approvazione del progetto di massima, accorda la concessione, nella quale stabilisce il termine per la presentazione del progetto esecutivo.

La Giunta Regionale approva il progetto esecutivo e stabilisce i termini d'inizio e di ultimazione dei lavori.

Le verifiche, le prove e i collaudi vengono effettuati secondo le norme contenute nell'art. 5 del D.P.R. 11.7.1980, n. 753.

La Giunta Regionale provvede ad assicurare la partecipazione della Regione all'espletamento delle operazioni di cui al precedente comma designando un tecnico scelto tra gli iscritti nell'elenco dei collaudatori della Regione stessa.

La Giunta regionale approva l'atto di collaudo ed autorizza il pubblico esercizio definitivo.

Art. 7
Direzione dei lavori

I lavori devono essere diretti, per conto del concessionario, da un ingegnere abilitato iscritto all'albo. Il Direttore deve curare che l'opera venga realizzata in conformità delle previsioni di progetto, approvato, che i materiali impiegati siano idonei, che si ottemperi alle prescrizioni previste dalle leggi in vigore ed a quanto altro disposto nelle norme di sicurezza vigenti.

Art. 8
Modifica degli impianti

Le norme di cui al precedente art. 7 si applicano anche quando occorre modificare gli impianti esistenti oppure adeguarli alle normative tecniche di sicurezza che venissero emanate nel tempo.

Art. 9
Regime fiscale - rinnovo concessione

La concessione che consente la costruzione degli impianti e quelle che riguardano gli adeguamenti alle norme tecniche, sono soggette a registrazione fiscale ed al pagamento della tassa di concessione e sorveglianza regionale, nella misura indicata dalla legge regionale.

La concessione è rinnovata alla scadenza, alle stesse condizioni oppure alle condizioni previste nel progetto di adeguamento se sono state nel frattempo emanate altre normative tecniche di sicurezza.

Art. 10
Conseguenze del mancato rinnovo

Qualora alla scadenza la concessione non venga rinnovata, ai sensi del precedente art. 2, gli impianti devono essere demoliti a cura e spese del concessionario.

In caso di inadempienza può provvedere d'ufficio, ove sussistano ragioni di pubblico interesse, l'ente che ha rilasciato la concessione a spese del concessionario.

Nella ipotesi di cui al precedente primo comma, è data facoltà ai Comuni interessati, anche in forma consorziale, di acquistare gli impianti a prezzo di mercato, in base all'art. 5 comma 3° , della legge 10.4.1981, n. 151, al fine di gestirli secondo il disciplinare di concessione.

Art. 11
Direttore o Responsabile d'esercizio

Ogni impianto deve essere diretto da un Direttore o Responsabile dell'esercizio da nominare prima dell'apertura al pubblico esercizio secondo le norme di cui all'art. 89 e ss. del D.P.R. 11.7.1980, n. 753.

L'assenso regionale di cui all'art. 90 del D.P.R. predetto è rilasciato dalla Giunta Regionale. In attesa del relativo provvedimento il competente Ufficio del Settore Trasporti rilascia l'assenso a carattere provvisorio.

Art. 12
Violazione

Le violazioni alla presente legge sono disciplinate dalla normativa statale di cui al D.P.R. 11.7.1980 n. 753 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13
Vigilanza

In qualsiasi momento della costruzione dell'impianto e della sua gestione, i funzionari della M.C.T.C. e quelli della Regione - Settore Trasporti - possono disporre verifiche ed ispezioni per controllare la regolarità dell'esercizio e la efficienza dell'impianto.

I funzionari sopra indicati, effettuate le verifiche, formulano le proprie osservazioni su

un registro d'ispezione che viene conservato a cura del Direttore d'esercizio. Gli stessi funzionari, se hanno rilevato inadempienze ed irregolarità, redigono verbale di contravvenzione, che viene trasmesso alla Regione - Settore Trasporti - entro 5 giorni, per la notifica alla parte interessata. Se in sede ispettiva si dovesse ravvisare la necessità di sospendere l'esercizio, i funzionari medesimi dispongono la sospensione dello stesso e ne danno comunicazione alla Regione Settore Trasporti .

TITOLO III

INFRASTRUTTURE ACCESSORIE

Art. 14
Piste di discesa: Generalità

Sono piste di discesa le aree naturalmente od artificialmente innevate e, comunque, rese idonee alla circolazione di chi utilizza sci.

L'uso di mezzi similari è consentito su aree appositamente attrezzate e destinate.

Il concessionario dell'impianto di risalita è autorizzato all'esercizio delle piste di discesa.

Il progetto di dette piste deve essere approvato contestualmente a quello dell'impianto.

Art. 15
Apertura al pubblico degli impianti

Gli impianti destinati alla risalita degli sciatori possono essere aperti al pubblico esercizio:

quando esistono piste di discesa autorizzate, debitamente segnalate, che consentono agli sciatori di tornare al punto base o di confluire in altre piste;

quando la pista è idonea, sia per le condizioni del fondo che per quelle meteorologiche.

Il responsabile del funzionamento degli impianti di risalita destinati allo sci, senza la prescritta autorizzazione all'esercizio delle piste, è soggetto alla sanzione amministrativa di L. 1.000.000.

Art. 16
Norme U.N.I.

I requisiti delle piste e della segnaletica devono essere conformi a quelli U.N.I. ed internazionali.

Art. 17
Requisiti delle piste

Le piste devono possedere i seguenti requisiti tecnici:

a) la pista deve essere tracciata in zona idrogeologicamente idonea e normalmente non soggetta a frane o valanghe durante il periodo di esercizio;

b) la pista deve essere di una larghezza non inferiore a metri 20, salvo deroghe, e presentare un franco verticale libero non inferiore a metri 3,50 in condizioni di medio innevamento;

c) l'andamento della pista deve essere tale da non provocare, in condizioni di media velocità, l'involontario ed improvviso stacco degli sci da fondo; gli eventuali cambiamenti di pendenze dovranno essere opportunamente raccordati;

d) il fondo non innevato del tracciato deve essere privo di ostacoli o di sporgenze tali che, durante il periodo di normale innevamento della pista, possano affiorare o comunque costituire pericolo per gli sciatori;

e) la parte terminale della pista deve, per larghezza e profilo, essere tale da permettere l'agevole e sicuro arresto degli sciatori in relazione alla categoria della pista, tenuta presente anche la possibilità di stazionamento di persone in tale zona; qualora la complessità e la lunghezza della pista lo richiedano, possono essere indicati punti fissi di chiamata, dai quali sia possibile richiedere eventuale soccorso e stabilire opportuni collegamenti; la pista non deve avere attraversamenti con strade carrozzabili aperte al traffico invernale e con tracciati utilizzabili da sciovie, slittovie ed altri mezzi di risalita a livello; qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento a livello di una strada carrozzabile, questo potrà essere consentito caso per caso, subordinatamente alla adozione di misure atte a costringere lo sciatore ad arrestarsi prima di impegnare l'attraversamento.

L'area comune a più piste deve presentare caratteristiche tali da consentire l'agevole scorrimento degli sciatori provenienti dalle piste confluenti.

Art. 18
Documentazioni progettuali

Il concessionario dell'impianto di risalita che intenda costruire una pista di discesa, deve presentare al Componente la Giunta regionale preposto al Settore Trasporti apposita domanda corredata del progetto, di una relazione illustrativa e dei documenti legali attestanti la disponibilità dei terreni ricadenti nel tracciato della pista.

Il progetto è costituito da:

riproduzione del tracciato su mappa catastale;

profilo altimetrico su scala 1:1.000, con indicate le pendenze trasversali della pista ed ogni cambiamento di pendenza e con un intervallo minimo di 50 metri;

riproduzione del tracciato su scala 1:5.000 su carta topografica;

descrizione e schemi delle eventuali opere da effettuare.

Debbono inoltre essere indicati gli eventuali mezzi di risalita, in esercizio o in progetto, con la specificazione della portata oraria degli stessi.

Qualora il richiedente non abbia la disponibilità di tutti o parte dei terreni, nella domanda può chiedere che venga costituita la servitù coattiva, o in casi particolari, per la migliore utilizzazione della pista di discesa, che si proceda all'espropriazione.

Art. 19
Manutenzione

La manutenzione delle piste si distingue in estiva (durante l'intero periodo di non innevamento) ed invernale (durante l'intero periodo di innevamento).

Art. 20
Manutenzione invernale

Affinchè il fondo nevoso diventi consistente e sicuro, occorre lavorare sulla neve sin dalle prime nevicate, riportandola nei punti di maggiore necessità e comprimendo successivamente ogni strato nevoso al fine di evitare pericolosi cedimenti nel corso della stagione e delle successive nevicate.

Quando la pista sia pressata, per l'eccessiva usura, cattive condizioni di fondo (scarsità di neve, buche, cumuli di neve ventata, ecc.), deve essere chiusa per provvedere ai necessari riporti di neve o, se ciò non fosse possibile o conveniente, per attendere nuove nevicate.

Art. 21
Manutenzione estiva

Durante il periodo di non innevamento si deve procedere alla sistemazione dei terreni comunque interessati dalla pista e dalle sue pertinenze, al fine di evitare il verificarsi di fenomeni di erosione, con conseguente perdita della loro stabilità e possibile turbamento del regolare regime delle acque.

Entro i limiti dell'area vegetazionale deve essere assicurata la permanente copertura vegetativa e, con periodici controlli ed interventi manutentori, deve essere garantita la perfetta efficienza di drenaggi, condutture, tombini, canaletti e fossetti per la captazione, deviazione, dispersione o razionale accompagnamento delle acque profonde e superficiali.

La funzionalità delle eventuali opere artificiali deve essere sempre garantita anche a mezzo di interventi integrativi.

Art. 22
Tabelle e segnali abusivi

Con proprio decreto il Presidente della Giunta regionale dispone la rimozione delle tabelle e dei segnali collocati abusivamente.

Art. 23
Commissione Consultiva

Presso il Settore Trasporti è costituita una Commissione Consultiva dell'Amministrazione Regionale in materia di piste, presieduta dal Componente della Giunta regionale preposto al Settore stesso.

Fanno parte della Commissione:

un Responsabile del Settore Trasporti;

- un Responsabile del Settore Agricoltura e Foreste;

un Responsabile del Settore Turismo;

- un Responsabile del Settore Urbanistica e Beni Ambientali;
- un rappresentante dell'Associazione Regionale dei Concessionari dei Trasporti a Fune (A.I.F.A.);
- un rappresentante del C.A.I. (Club Alpino Italiano);
- un rappresentante del W.W.F.;
- un Funzionario ecologo del Settore Sanità.

Partecipa alla seduta della Commissione il Sindaco, senza diritto di voto, o suo delegato, del Comune interessato alla materia da trattare ed il rappresentante del titolare dell'autorizzazione di esercizio della pista di discesa.

Funge da segretario un funzionario del Settore Trasporti.

I Componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su designazione dei Settori interessati, d'intesa con la competente Commissione Consiliare.

La Commissione è validamente costituita con la presenza di 3 membri e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I componenti della Commissione rimangono in carica 3 anni.

Ai componenti della Commissione competono i compensi previsti dalla L.R. 10.8.1973, n. 35.

Art. 24
Istruttoria delle istanze

Il Settore Trasporti trasmette la domanda, entro 60 giorni dal ricevimento, alla Commissione tecnica competente la quale, previo sopralluogo da parte di uno o più componenti designati, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, a maggioranza semplice, esprime il suo parere:
a) sulla opportunità della pista in relazione alle necessità turistiche ed allo sviluppo dello sport invernale della zona interessata, nonchè in relazione agli eventuali impianti di risalita;
b) sui requisiti tecnici, sulla portata e sulla segnaletica che caratterizzeranno la pista, ai fini di accertare la rispondenza della stessa alle condizioni di legge;
c) sulle condizioni di sicurezza sotto l'aspetto idrogeologico;
d) sulla categoria di appartenenza della pista.

La Commissione, nell'esprimere il suo parere, può stabilire prescrizioni per l'apprestamento e la manutenzione della pista ed eventuali deroghe relative alle larghezze delle piste stesse di cui al precedente art. 17.

Art. 25
Autorizzazione delle piste

Il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere di cui all'articolo precedente, rilascia con proprio decreto, ove ne ricorrano le condizioni, l'autorizzazione regionale all'apprestamento della pista, fissando i termini di ultimazione dell'opera e nominando contestualmente uno o più collaudatori.

Art. 26
Utilizzazione piste esistenti

Chi intende far confluire una pista in altra già esistente e riconosciuta, deve assumere a proprie cure e spese l'esecuzione delle opere necessarie per conferire alla pista, che viene resa comune, i requisiti di cui all'art. 18 della presente legge, sopportando inoltre una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste per la manutenzione dell'opera.

Alla relativa domanda deve essere allegata una dichiarazione di consenso del titolare della pista riconosciuta.

Art. 27
Collaudo delle piste

Eseguito l'apprestamento della pista, l'interessato deve comunicare all'Amministrazione Regionale il completamento dell'opera.

Entro 30 giorni dall'incarico, i collaudatori procedono al collaudo della pista.

Art. 28
Segnaletica

Ove la pista non presenti, anche contemporaneamente per qualsiasi ragione, i requisiti di percorribilità previsti, il titolare della stessa deve provvedere ad apporre, sia sulla pista che alle stazioni degli impianti di risalita adducenti alla pista, appositi avvisi.

Il titolare della pista ha l'obbligo di curare che la stessa, durante il periodo di innevamento, sia munita della prescritta segnaletica e

mantenga le caratteristiche e i requisiti tecnici voluti dalla presente legge.

In caso di prolungata o ripetuta negligenza, il Presidente della Giunta regionale dispone la revoca dell'autorizzazione.

Art. 29
Rilevamento stato nevoso

La Regione effettua il rilevamento dello stato nevoso e ne divulga i risultati al pubblico con ogni mezzo a sua disposizione.

La Regione pubblica una carta delle valanghe e dello stato nevoso.

Art. 30
Infrastrutture ed accessori

Sono infrastrutture accessorie di impianti di trasporto a fune, oltre le piste di discesa, le seguenti opere occorrenti alla sicurezza ed al conforto degli utenti e del personale:
- Stazione di partenza e di arrivo ed eventuali stazioni intermedie;
- Rifugio - posto di ristoro, nel numero non superiore a 2, da realizzare in un unico corpo con ognuna delle stazioni o lungo il tracciato delle piste di discesa con annesso ricovero per attrezzi anche meccanici. La superficie di ciascun rifugio - posto di ristoro non può comunque essere superiore a mq. 200.

Art. 31
Circolazione dei mezzi meccanici

In caso di necessità è consentita la circolazione dei mezzi meccanici sulle piste anche in presenza di sciatori.

TITOLO III
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32
Impianti in costruzione o in esercizio

Agli impianti di trasporto a fune, in esercizio o in costruzione, continuano ad applicarsi le norme concessionali già in vigore se più favorevoli.

È ammesso l'esercizio delle piste di discesa già esistenti, anche in difetto dei requisiti previsti dalla presente legge, fino al rilascio dell'autorizzazione regionale. Tale esercizio avrà comunque termine entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 33
Autorizzazione costruzione di nuovi impianti

L'autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti a fune e delle relative infrastrutture accessorie è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Regionale di un piano dei bacini sciistici. Fino all'approvazione del piano dei predetti bacini e, comunque, non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione a nuovi impianti viene rilasciata dalla Giunta Regionale d'intesa con la competente Commissione Consiliare.

Per le nuove funivie, di ogni tipo, il cui dislivello fra le due stazioni è superiore a metri 500 e con esclusione delle sciovie, l'autorizzazione viene accordata, in ogni caso, dal Consiglio Regionale.

Dopo il detto termine di due anni, qualora non sia ancora approvato il piano dei bacini sciistici, l'autorizzazione è data dal Consiglio Regionale.

Art. 34
Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino Ufficiale della Regione*».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 9 settembre 1933.

SPADACCINI

(5951)

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1983, n. **62.**
Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 14, straord. del 22 settembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
Principi fondamentali

Art. 1
Oggetto della Legge

La presente legge disciplina, in modo unitario ed organico:

a) la materia dei trasporti pubblici locali, intesi come tali i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, con esclusione di quelli di competenza dello Stato;
b) tutte le funzioni amministrative comunque pertinenti alla materia dei trasporti, attribuite alla competenza propria o delegata della Regione, ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1972, N. 5, del D.P.R. 24.7.77, n. 616 e delle altre leggi dello Stato.

Art. 2
Finalità

Al fine di realizzare una diretta interazione tra politica di sviluppo economico e sociale, assetto del territorio ed organizzazione del trasporto pubblico locale, la Regione:

a) riconosce al servizio del trasporto pubblico locale il carattere di servizio sociale con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche e socio-economiche;
b) assegna al servizio stesso un ruolo di compartecipazione allo sviluppo economico della Regione ed, in particolare, al riequilibrio territoriale;
c) armonizza la politica regionale dei trasporti con gli obiettivi del Piano Generale Nazionale dei Trasporti e delle sue articolazioni settoriali.

Art. 3
Materie

In armonia con le finalità di cui al precedente art. 2, la Regione:

a) disciplina le funzioni amministrative proprie e delegate attribuite alla competenza regionale dal D.P.R. 14 gennaio 1972, N. 5, dal DPR 24 luglio 1977, n. 616 e dalle altre leggi dello Stato;
b) provvede alla individuazione ed attribuzione delle funzioni amministrative che siano suscettibili di delega o di sub-delega agli Enti Locali e vigila sulla sua attuazione;
c) predispone i Piani Regionali dei Trasporti in connessione con la politica di sviluppo regionale, perseguendo l'integrazione dei vari modi di trasporto e delle relative infrastrutture, anche al fine di evitare aspetti di concorrenzialità;
d) predispone piani annuali e pluriennali di intervento sia per gli investimenti che per l'esercizio dei trasporti pubblici locali, in armonia con le vigenti disposizioni regionali in materia di programmazione e di bilancio;
e) partecipa alla elaborazione del Piano Nazionale dei Trasporti e dei Piani di Settore, giusta quanto previsto dall'art. 2 della Legge Quadro 10 aprile 1981, n. 151;
f) definisce i limiti territoriali dei bacini di traffico sulla base di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità, prescindendo, ove tali esigenze lo richiedano, dalle convenzionali organizzazioni amministrative fondate su circoscrizioni tradizionali e storiche;
g) fissa i criteri direttivi e programmatici per l'elaborazione dei Piani di bacino di traffico

da parte degli Enti locali, allo scopo di assicurarne la coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti ed anche al fine del coordinamento e della unificazione tra i sistemi di trasporto di più bacini;

h) fissa gli indirizzi per l'organizzazione e la ristrutturazione dei servizi di trasporto;

i) stabilisce le modalità di approvazione dei Piani di Bacino e dei provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione di cui alle precedenti lettere g) ed h) del presente articolo;

l) disciplina l'esercizio del trasporto pubblico, compreso quello urbano, tenendo presente la concezione unitaria del servizio nell'ambito dei bacini di traffico e favorendo la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi di trasporto nei centri urbani;

m) promuove ed attua la partecipazione alla gestione delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali da parte degli Enti locali anche attraverso l'istituto della delega;

n) realizza la partecipazione degli Enti locali e delle parti sociali alla elaborazione ed alla attuazione del Piano Regionale dei Trasporti;

o) provvede annualmente, ed in collaborazione con gli Enti locali, o loro associazioni, alla rilevazione dei costi effettivi dei trasporti pubblici locali;

p) provvede alla erogazione dei contributi di investimento e d'esercizio di cui agli strumenti indicati alla lettera «d» del presente art., direttamente o attraverso gli Enti locali delegati;

q) favorisce, anche attraverso la partecipazione diretta, la creazione di Società a totale o parziale capitale pubblico per l'esercizio del trasporto pubblico di persone e di cose per l'esercizio di attività e servizi connessi con lo sviluppo dei trasporti pubblici in tutte le sue forme di effettuazione.

TITOLO II
Funzioni amministrative regionali proprie o delegate

Art. 4
Elenco delle funzioni

Le funzioni amministrative regionali, proprie o delegate, ivi incluse quelle già esercitate dallo Stato, riguardano principalmente:

A) *In materia di tranvie e linee automobilistiche e filoviarie di interesse regionale:*
1) la concessione all'impianto ed all'esercizio;
2) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio;
3) la concessione all'impianto ed all'esercizio delle autostazioni;
4) la vigilanza sulle autostazioni dei servizi di linea;
5) le agevolazioni di viaggio a favore di particolari categorie di soggetti;
6) il personale dipendente da imprese concessionarie.

B) *In materia di navigazione interna e di porti interni:*
1) la costruzione dei natanti, le attrezzature e le infrastrutture per la navigazione interna;
2) la navigabilità dei natanti;
3) la sicurezza della navigazione, incluse le funzioni delegate dallo Stato in materia di sicurezza dei mezzi addetti ai servizi di linea ed escluse quelle relative ai singoli impianti di sicurezza omologati per tipi dai competenti organi dello Stato;
4) il conferimento delle abilitazioni alle professioni nautiche.

Le predette funzioni comprendono, tra l'altro:
a) l'autorizzazione all'esercizio di pubblici servizi di linea;
b) la concessione per l'occupazione e l'uso di aree ed altri beni nelle zone portuali;
c) la concessione di spiagge lacuali;
d) il rilascio di certificati di navigabilità;
e) le disposizioni per la rimozione di materiali sommersi;
f) l'autorizzazione all'esercizio del trasporto

per conto proprio e per conto terzi e vigilanza sulla loro regolarità;
g) il controllo sui regolamenti comunali per la disciplina della navigazione nei corsi d'acqua che attraversano centri abitati;
h) il noleggio da banchina e servizi pubblici di traino;
i) il movimento delle navi nei porti e svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco di persone e di merci;
l) il rimorchio di persone munite di sci acquatici o acquaplani, effettuato per conto terzi con motoscafi ed imbarcazioni a motore;
m) le caratteristiche del numero di iscrizione dei natanti sigla dell'ufficio di iscrizione e targhe;
n) la fluitazione;
o) la tutela delle vie navigabili;
p) la stazzatura dei natanti;
q) gli approdi;
r) l'autorizzazione al pilotaggio;
s) il personale dipendente da imprese concessionarie della navigazione interna;
t) i titoli e le qualifiche del personale navigante, nonchè le forze minime e gli equipaggi.

C) *In materia di noleggi e servizi da piazza:* L'approvazione dei regolamenti comunali che disciplinano i servizi da noleggio e da piazza.

D) *In materia di autotrasporto:*
La tenuta dell'Albo provinciale degli autotrasportatori.

E) *In materia finanziaria:*
La concessione e l'erogazione di contributi di investimento e di esercizio.

F) *In materia di trasporto a fune:*
1) la determinazione delle norme di carattere generale e tecnico;
2) l'adozione di provvedimenti amministrativi e tecnici previsti dalle predette norme.

Art. 5
Attribuzioni degli organi regionali

La potestà regolamentare, la fissazione di criteri ed indirizzi generali e l'emanazione di direttive relative all'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 4 sono attribuite al Consiglio Regionale.

Al medesimo Consesso sono attribuite le competenze in materia di piani e programmi e le altre funzioni risultanti dai successivi articoli della presente legge.

Il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri conferitigli dall'art. 47 dello Statuto e dirige le funzioni delegate dallo Stato ai sensi dell'art. 121 della Costituzione.

Salvo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo, spetta alla Giunta Regionale:
- fissare le modalità da seguire nella formazione dei piani di bacino, in coerenza con le direttive ed i criteri generali indicati dal Piano Regionale dei Trasporti;
- esercitare le funzioni relative alla esecuzione delle determinazioni del Consiglio Regionale;
- esercitare le funzioni precisate dai successivi articoli della presente legge;
- approvare le modalità di esercizio;
- esercitare le altre funzioni amministrative non attinenti ad attività programmatorie.

In attuazione dei propri principi statutari ed ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 della Legge 10 aprile 1981, N. 151, la Regione delega, di norma, l'esercizio delle funzioni amministrative agli enti locali, che le esercitano in forma singola o associata.

La individuazione delle funzioni delegabili e la disciplina della delega sono contemplate nei successivi articoli della presente legge.

TITOLO III
Pianificazione dei Trasporti locali

Art. 6
Piano regionale dei trasporti

Il Piano Regionale dei Trasporti è il documento programmatico fondamentale della politica dei trasporti locali.

Esso contiene:
a) la individuazione delle linee principali del trasporto su scala regionale ed interregionale e relative infrastrutture, con riguardo al piano di sviluppo regionale ed al piano generale nazionale dei trasporti;
b) l'integrazione e il coordinamento a livello

spaziale e intermodale dei diversi sistemi di trasporto e loro infrastrutture;
c) la individuazione delle zone nelle quali sono consentiti l'impianto e l'esercizio del trasporto a fune;
d) la individuazione delle linee del trasporto e le relative infrastrutture per il collegamento dei bacini di traffico;
e) l'indicazione dell'ordine prioritario degli interventi in materia dei trasporti pubblici locali;
f) la delimitazione territoriale dei bacini di traffico e la fissazione delle direttive e dei criteri generali per la formazione dei piani di bacino;
g) il sistema di gestione per ciascuna linea di rete per i servizi di cui alle lettere a) e d) del presente articolo;
h) la fissazione dei criteri generali relativi alla istituzione e all'esercizio del servizio di noleggio con autoveicoli;
i) le direttive da osservare da parte dei Comuni nella formazione degli strumenti urbanistici per favorire la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi di trasporto nei centri urbani.

Il Piano Regionale dei Trasporti ha carattere annuale e pluriennale; quello pluriennale è riferito allo stesso periodo contemplato dal programma di sviluppo regionale.

Esso è approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.

Per le modifiche sono osservate le medesime procedure anche con la partecipazione degli Enti locali e delle forze sociali di cui al successivo articolo 8.

Art. 7
Partecipazione regionale al Piano Nazionale dei Trasporti

Ai sensi dell'art. 2 della legge-quadro 10 aprile 1981, N. 151, la Regione concorre, secondo la legislazione statale, alla elaborazione del Piano Nazionale dei trasporti e dei Piani di Settore.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, determina i contenuti programmati della partecipazione regionale alla elaborazione dei piani di cui al comma precedente.

Art. 8
Partecipazione degli Enti locali e delle forze sociali al Piano Regionale dei Trasporti

Alla formazione del Piano Regionale dei Trasporti sono chiamati a partecipare attraverso conferenze indette dalla Giunta Regionale:
a) gli Enti Locali;
b) i Distretti Scolastici;
c) le UU.LL.SS.SS.;
d) gli Enti Provinciali per il Turismo;
e) le Organizzazioni dei datori di lavoro e le Associazioni delle aziende di trasporto maggiormente rappresentative;
f) le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Possono essere chiamati, altresì, a partecipare alle predette conferenze altre categorie economiche sociali interessate.

Gli atti delle conferenze sono allegati al progetto di Piano.

TITOLO IV
Bacini di traffico. Piani di bacino

Art. 9
Generalità

Ai fini della presente legge, per bacino di traffico si intende un ambito territoriale nel quale, tenuti presenti la intermodalità ed il sistema viario, è attuato un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità.

La delimitazione territoriale dei bacini tiene conto delle esigenze:
a) lavorative
b) scolastiche
c) turistiche
d) sociali
e) economiche
e viene definita dal Piano Regionale dei Trasporti.

Nelle more della predisposizione ed approvazione del Piano Regionale dei Trasporti, il bacino di traffico viene delimitato dall'ambito territoriale di ciascuna provincia.

Art. 10
Piani di bacino: contenuti e procedure

Il Piano di bacino, che sostanzia la specificazione e l'articolazione del Piano Regionale Integrato dei Trasporti, è elaborato nel rispetto degli indirizzi programmatici fissati dal Piano Regionale e delle direttive impartite dalla Giunta Regionale ai sensi del IV comma del precedente articolo 5.

Il Piano di bacino deve contenere:
a) il complesso dei servizi costituenti la rete di bacino, ivi inclusi quelli per il trasporto a fune, nonchè le linee interbacino;
b) le modalità di integrazione e coordinamento a livello spaziale e intermodale dei diversi sistemi di trasporto e loro infrastrutture;
c) l'individuazione delle unità di rete di cui al successivo articolo 11 ed il loro sistema di gestione;
d) gli interventi sulle infrastrutture al fine di migliorare il livello di offerta del trasporto pubblico;
e) i programmi di investimenti annuali e pluriennali coerenti e compatibili con le previsioni dei programmi finanziari regionali;
f) l'entità e la dislocazione dei servizi di noleggio da rimessa con autobus.

La Giunta Regionale, o per essa il competente Settore, promuove le necessarie reciproche intese tra Amministrazioni provinciali, CC.MM. e Comuni per addivenire alla predisposizione del Piano di bacino cui tali Enti sono interessati, fissando il termine di redazione del Piano.

Il Piano di bacino è approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta.

Alla eventuale revisione ed aggiornamento del Piano si procede mediante conferenze indette con procedura e modalità stabilite dalla Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare.

Qualora alla predisposizione del Piano di bacino non si provveda entro il termine di cui al 3° comma del presente articolo, la Giunta Regionale lo predispone tramite gli Uffici Regionali competenti e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale.

Nelle more della formazione, approvazione ed esecutività del Piano di bacino, i provvedimenti riguardanti i contenuti tipici del Piano sono adottati dalla Giunta regionale, di intesa con la competente Commissione Consiliare.

TITOLO V
Gestione dei servizi di Trasporto pubblico locale

CAPO I - IN GENERALE

Art. 11
Tipologia dei servizi

La rete dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma è composta da unità di rete.

L'unità di rete è l'unità organizzativa più conveniente per economicità, efficienza e produttività in cui sia dato scomporre la rete stessa.

L'unità di rete è costituita da una o più linee che abbiano le caratteristiche di cui al comma precedente.

I servizi di trasporto pubblico locale ai fini della presente legge, si distinguono in:
a) *servizi di bacino;* svolgentisi interamente all'interno di un medesimo bacino di traffico;
b) *servizi interbacino:* colleganti località site in due o più bacini di traffico, compresi quelli interregionali con percorso svolgentesi in prevalenza nel territorio regionale.

I servizi di cui al precedente comma, avuto riguardo alle loro finalità e caratteristiche, si distinguono in servizi ordinari, speciali, di Gran Turismo, occasionali e sperimentali.

Sono ordinari i servizi offerti alla generalità degli utenti.

Sono speciali i servizi prevalentemente destinati a determinati gruppi di utenti, quali lavoratori e studenti.

I servizi di Gran Turismo sono quelli che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche panoramiche, storiche o altri particolari attrattive dei luoghi da essi collegati. Tali servizi sono di norma raccordati con le previsioni dei piani turistici.

I servizi occasionali hanno lo scopo di soddisfare particolari esigenze derivanti da eventi contingenti e con durata, di norma, non

superiore al mese.

Sono considerati sperimentali i servizi che hanno lo scopo di accertare elementi e caratteristiche attinenti al traffico, ovvero d'adeguare le modalità d'esercizio alle effettive esigenze.

La loro durata non è superiore, di norma, a mesi tre.

I servizi di trasporto pubblico locale ordinari, speciali e di Gran Turismo debbono essere contemplati, a seconda delle loro caratteristiche, negli strumenti programmatici del trasporto pubblico locale di cui ai precedenti titoli III e IV.

Art. 12
Gestione

I servizi di trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 1 della Legge-quadro 10 aprile 1981, N. 151, sono gestiti in uno dei seguenti modi:
a) in economia degli Enti locali;
b) mediante aziende speciali;
c) in regime di concessione.

Art. 13
Regime della concessione: generalità

La gestione in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale è accordata ad Enti locali nonchè ad aziende pubbliche e private che abbiano tra gli scopi istituzionali l'esercizio del trasporto pubblico, e agli altri soggetti di cui al successivo articolo 25.

La concessione non può eccedere il periodo di 7 anni consecutivi ed ininterrotti e può essere rinnovata.

I soggetti concedenti sono individuati dalla presente legge e dalle vigenti norme dello Stato.

La concessione viene accordata a soggetti di comprovata idoneità tecnica e finanziaria ed è soggetta al pagamento della relativa tassa prevista dalle leggi regionali.

Art. 14
Norma transitoria

In attesa della formazione, approvazione ed esecutività dei programmi del trasporto pubblico locale, la gestione dei servizi è proseguita sulla base degli atti di affidamento e delle situazioni gestorie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con gli adempimenti di cui al successivo articolo 24.

CAPO II SOCIETÀ DI GESTIONE A CAPITALE PUBBLICO

Art. 15
Finalità

La Regione promuove la costituzione di Società per Azioni a capitale pubblico per la gestione dei servizi di trasporto, per la gestione di altri servizi comunque connessi ai vari modi di effettuazione del pubblico trasporto.

Le Società di gestione promosse dalla Regione hanno il compito di esercitare il servizio dei trasporti in uno o più bacini, in conformità ai piani di trasporto di cui ai precedenti Titoli III e IV ed alle direttive generali impartite dalla Regione.

Le Società promosse per la gestione di altri servizi connessi, comunque, all'attività di pubblico trasporto, devono essere in ogni caso a prevalente capitale pubblico.

Art. 16
Partecipanti

Il capitale delle Società di gestione è sottoscritto dalla Regione, Province, Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Enti pubblici e di diritto pubblico, Società di Trasporti a prevalente capitale pubblico.

Lo Statuto tipo delle Società di gestione è approvata dalla Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare.

In ogni caso di dissenso decide il Consiglio Regionale.

Art. 17
Bilancio

Il complesso dei servizi affidati alle Società Pubbliche di gestione deve essere eseguito in condizione di pareggio di bilancio.

Concorrono a determinare i ricavi delle Società di gestione i prodotti del traffico ed i

contributi pubblici erogati in considerazione degli oneri derivanti dal carattere sociale del trasporto.

Per i servizi a prevalente carattere sociale si intendono quei servizi che comportano costi che, in base ad analisi economiche preventive non trovano copertura nei ricavi e contributi di cui al comma precedente.

La prestazione di particolari servizi di carattere prevalentemente sociale che saranno richiesti dagli Enti locali avviene alla condizione che i contributi richiesti alla Società di Gestione e riconosciuti necessari, secondo il bilancio di previsione, siano stati approvati dagli Enti richiedenti il servizio ed effettivamente erogati alle Società di gestione.

Art. 18
Capitale

Il capitale può essere versato parte all'atto della costituzione e parte in quote successive secondo le modalità stabilite dagli atti costitutivi.

La sottoscrizione del capitale delle Società di gestione può avvenire anche mediante conferimenti di immobili, impianti, attrezzature, materiale rotabile. In tal caso, la stima dei valori commerciali correnti dei beni conferiti è effettuata a norma dell'art. 2343 c.c.

Art. 19
Partecipazione della Regione

La Regione sottoscrive il capitale azionario delle Società di gestione mediante conferimento in denaro od in immobili, impianti, attrezzature, materiale rotabile.

La Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, provvede alla definizione ed articolazione degli interventi pubblici.

In caso di conflitto decide il Consiglio Regionale.

I conferimenti di cui al primo comma possono essere effettuati anche a favore di società di gestione già costituite.

Art. 20
Interventi finanziari

La Regione, secondo le modalità e nel rispetto delle procedure previste dall'ordinamento vigente, può:
a) sottoscrivere quote del capitale sociale delle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale anche mediante il conferimento di beni ed impianti;
b) contrarre mutui che si rendessero necessari per partecipare alla sottoscrizione del capitale sociale delle società di gestione;
c) rilasciare fidejussioni a favore delle società di gestione e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico per i programmi di spesa in materiale rotabile e per il capitale circolante e necessario nelle more di erogazione dei contributi di investimento e di esercizio.

Art. 21
Spese di costituzione delle società

Le spese di costituzione delle società possono essere poste a carico della Regione.

Art. 22
Organici del personale delle società di gestione

Gli organici e le eventuali modifiche sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione delle società di gestione con la maggioranza dei 2 terzi dei membri del Consiglio.

Essi sono, comunque, condizionati alla approvazione della Regione ai sensi del R.D.L. 8.1.1931 n. 148.

Le assunzioni del personale, successive alla costituzione della società di gestione, sono effettuate esclusivamente per concorso pubblico per esami o per titoli ed esami, ad eccezione dei dirigenti e del personale dei due livelli iniziali previsti dalle Tabelle delle qualifiche allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria vigente, tranne i bigliettai.

Il trattamento economico e giuridico del personale è disciplinato dal CCNL di categoria e dal contratto integrativo aziendale approvato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI
Disciplina delle funzioni amministrative

CAPO I - TRAMVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE E FILOVIARIE

Art. 23
Concessione: rinvio

La concessione all'impianto e all'esercizio di tramvie e linee automobilistiche e filoviarie può essere assentita nei casi contemplati dai programmi dei trasporti in cui le linee ricadono ed a favore dei soggetti di cui alla presente legge.

Le concessioni di linee che si svolgono integralmente nell'ambito del territorio di un Comune sono accordate dal Sindaco del Comune stesso, previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale e nel rispetto dei programmi regionali.

Art. 24
Istanza di concessione

Le istanze per conseguire la concessione di unità di rete di cui al precedente capo sono presentate all'Ente abilitato ad assentirle per attribuzione propria o delegata, entro il termine di 90 giorni dalla data di esecutività del programma dei trasporti in cui le linee sono contemplate.

Al fine di consentire all'Ente medesimo l'adozione di atti confirmatori o di modifica di concessioni in essere alla data di esecutività del programma in cui le linee concesse o affidate sono contemplate, i concessionari inoltrano apposita richiesta nello stesso termine indicato al 1° comma.

L'istanza di richiesta deve contenere:

a) le generalità del richiedente, ivi incluso il codice fiscale, il suo domicilio e la sua sottoscrizione; per le società, la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la sottoscrizione del rappresentante legale;
b) l'individuazione, nel relativo strumento programmatico, della unità di rete della quale è chiesto l'esercizio in concessione.

Art. 25
Concessioni: istruttoria, esame comparativo e preferenza

L'Ufficio che riceve l'istanza ne accerta la regolarità e la completezza e può chiedere all'istante ogni informazione e documentazione utile alla individuazione del soggetto e dell'oggetto della richiesta.

Le richieste di concessione per una stessa unità di rete, se ritenute regolari e complete da parte dell'Ufficio ricevente, sono assoggettate ad esame comparativo, da parte dell'Ufficio stesso, ai fini dell'individuazione dell'ordine di preferenza.

Hanno diritto di preferenza, tenuto conto della idoneità tecnica e finanziaria delle singole aziende richiedenti, nell'ordine:

1° I concessionari di unità di rete per le quali quella richiesta in concessione costituisca una diretta integrazione;
2° I concessionari di unità di rete finitime;
3° Le cooperative di lavoratori;
4° Le cooperative di datori di lavoro esercenti il trasporto pubblico locale.

Art. 26
Definizione del rapporto di concessione

L'accoglimento dell'istanza e, se del caso, la formulazione del giudizio comparativo, spettano alla Giunta Regionale o all'Ente delegato ove si sia determinata la delega della funzione.

Il provvedimento, ivi incluso il diniego opposto ai richiedenti in concorrenza, sono atti amministrativi definitivi.

Con lo stesso provvedimento è approvato lo schema di disciplinare.

Successivamente, l'Ufficio preposto al servizio provvede ad acquisire le sottoscrizioni delle parti, previo accertamento dell'avvenuto versamento della tassa di concessione, al repertorio dell'atto esecutivo ed a promuoverne, se del caso, la registrazione fiscale.

Art. 27
Contenuto dell'atto di concessione

L'atto di concessione deve contenere tutte

le condizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico che regolano la concessione, durata e decorrenza della stessa, nonchè l'obbligo inerente al trasporto degli effetti postali, sempre che esso sia compatibile con le modalità di gestione del servizio.

In caso contrario, la Giunta Regionale promuove le necessarie intese per garantire il trasporto degli effetti postali.

È vietata la subconcessione delle linee di trasporto pubblico, salvo espressa autorizzazione del concedente, per esigenze di pubblico interesse, a condizione che:

- il costo del servizio risulti inferiore;
- trattisi di servizio di interesse esclusivamente locale e/o con funzione di adduzione del traffico a linee di più vasto interesse;
- la responsabilità organizzativa e la regolarità di esercizio ricadano sul concessionario.

È parimenti vietata la cessione della concessione, salvo espresso provvedimento del concedente, motivato da esigenza di pubblico interesse ed alle condizioni in esso indicate.

Art. 28
Concessione: notificazioni e pubblicità

I provvedimenti di concessioni sono notificati, a cura dell'Amministrazione competente, al richiedente ed agli Enti, uffici e soggetti interessati, per gli adempimenti di loro competenza ed entro dieci giorni dalla data del loro rilascio.

Gli stessi provvedimenti sono pubblicati sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo,* ad iniziativa dell'Ente concedente.

Art. 29
Cessazione di efficacia dei provvedimenti di concessione

I provvedimenti di concessione cessano la loro efficacia per:
a) scadenza del termine;
b) rinunzia;
c) revoca;
d) decadenza.

Il mancato rinnovo delle concessioni o la loro decadenza per inadempienza degli impegni previsti dal disciplinare non attribuisce il diritto ad alcun indennizzo. Le attrezzature fisse e mobili e il materiale rotabile possono essere rilevati a prezzi di mercato dal concedente, con diritto di prelazione, al netto degli eventuali contributi statali o regionali in conto capitale per investimenti non ammortizzati.

Art. 30
Concessione: scadenza del termine

La concessione cessa di aver efficacia alla scadenza del termine

I provvedimenti scaduti possono essere rinnovati previa l'osservanza delle norme previste per il loro rilascio ed a condizione che il richiedente abbia puntualmente adempiuto a tutte le prescrizioni ed obblighi fissati nel precedente provvedimento e nel disciplinare.

L'istanza di rinnovo deve essere presentata all'Ente concedente almeno 12 mesi prima della scadenza.

Art. 31
Concessione: rinunzia

L'esercente un servizio di trasporto pubblico locale, che intenda rinunziare alla attività concessa, deve farne dichiarazione autenticata all'Ente concedente, senza apporvi alcuna condizione.

La rinunzia è accertata dall'organo competente con atto che ha funzione liberatoria per il rinunziante.

Art. 32
Concessioni: revoca

L'Ente concedente ha sempre la facoltà di revocare la concessione quando vengono meno le ragioni di pubblico interesse che determinarono la concessione.

Art. 33
Decadenza della concessione

Il Concessionario incorre nella decadenza della concessione quando:
a) non inizi il servizio entro trenta giorni dalla data di notifica dell'atto di concessione,

oppure iniziatolo lo abbandoni, lo interrompa, oppure lo svolga con ripetute e gravi irregolarità;
b) non ottemperi alle disposizioni impartite dall'Ente concedente o ne ostacoli i provvedimenti, ovvero commetta gravi e ripetute irregolarità;
c) non osservi gli obblighi contenuti nell'atto di concessione e nel disciplinare;
d) venga a mancare dei requisiti di capacità tecnica ed economica;
e) si rifiuti di eseguire il trasporto di effetti postali.

La pronunzia di decadenza, nelle fattispecie suddette, deve essere preceduta da due diffide intimate al concessionario con lettera raccomandata AR ed avviene trascorsi 40 giorni dalla data della seconda diffida; tra la intimazione della prima diffida e la seconda devono trascorrere almeno 20 giorni.

La decadenza si estende a tutte le concessioni di cui è titolare il concessionario, quando questi abbia perso i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria oppure non osservi i contratti collettivi di lavoro.

Art. 34
Concessione: pubblicità dei provvedimenti di cessazione

I provvedimenti di accettazione della rinunzia e di pronunzia della revoca e della decadenza, sono pubblicati sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e sono notificati a cura degli organi competenti ad emetterli, alla parte, agli Enti ed agli Uffici interessati, entro 10 giorni dalla data della loro esecutività.

CAPO II - AUTORIZZAZIONI

Art. 35
Procedure

La valutazione di compatibilità dell'impiego di autobus di linea in servizio di noleggio da autorizzare da parte della Direzione Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, è effettuata dai competenti servizi del Settore trasporti o da quelli dell'Ente delegato, ed è dagli stessi comunicata alla predetta Direzione.

La stessa procedura è seguita relativamente alle autorizzazioni concernenti l'acquisto o l'alienazione di autobus in servizio di linea.

I servizi occasionali e sperimentali di cui al precedente articolo 11 possono essere autorizzati con provvedimento della Giunta Regionale.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, emana disposizioni amministrative per la disciplina del rilascio del parere di cui al primo comma.

CAPO III - AUTOSTAZIONI

Art. 36
Disciplina

La opportunità dell'impianto di stazioni ad uso di una o più linee automobilistiche deve essere contemplata nel Piano Regionale dei Trasporti o nel Piano di bacino.

I relativi progetti sono approvati dalla Giunta Regionale o dall'Ente delegato, previo nulla-osta, ai fini della sicurezza, da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

L'approvazione dei progetti è subordinata a concessione comunale ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni, ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità e urgenza dei lavori.

I concessionari delle autolinee facenti capo ad una stazione comune, hanno l'obbligo di concorrere alle relative spese di esercizio e di ammortamento degli impianti, nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta Regionale, tenendo conto del maggiore o minore uso dell'impianto da parte dei singoli concessionari stessi.

L'impianto e l'esercizio delle autostazioni sono soggetti al regime della concessione per la durata massima di anni 30.

Il regime concessionario è disciplinato dalle norme di cui agli articoli 23 e seguenti, in quanto applicabili.

CAPO IV - TRASPORTO MERCI

Art. 37
Albo degli autotrasportatori

La tenuta dell'Albo Provinciale degli autotrasportatori viene effettuata in osservanza delle disposizioni dello Stato di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, per delega assentita dallo Stato alle Regioni.

CAPO V - NAVIGAZIONE INTERNA E PORTI INTERNI

Art. 38
Rinvio

La disciplina delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e porti della navigazione interna, di cui al precedente articolo 4, è rinviata ad apposito regolamento del Consiglio Regionale, da emanare sulla base dei seguenti criteri e indirizzi generali:

a) la regolamentazione delle funzioni deve essere preceduta da intese con una o più Regioni aventi analoghe situazioni fluviali e lacuali;
b) le disposizioni regolamentari debbono essere uniformate alle norme legislative ed ai regolamenti regionali vigenti in materia di difesa dell'ambiente ed ecologia, di urbanistica e assetto del territorio, di opere pubbliche lacuali e fluviali, di turismo, di agricoltura e di pesca nelle acque interne;
c) la navigazione interna è, di norma, consentita con natanti non azionati da motore, salvo che trattasi di natanti adibiti al servizio di sorveglianza e di sicurezza, salvo specifiche fattispecie per le quali deve essere, tra l'altro, precisato:
   - le zone e i tratti navigabili;
   - i tipi di natanti ammessi, la potenza massima da installare e la velocità massima consentita;
   - le fasce orario di navigazione;
   - le distanze di rispetto degli abitati, campeggi ed altre strutture turistiche, oasi di protezione ittica, segnali collocati in acqua;
d) le disposizioni debbono mirare a garantire i divieti di scarico dei rifiuti, oggetti di scarto, residui di combustione e, in genere, di sostanze pericolose o inquinanti;
e) i tratti fluviali utilizzabili per la fluitazione debbono essere rigorosamente individuati;
f) nella disciplina delle funzioni delegate dallo Stato in materia di sicurezza dei mezzi addetti ai servizi di linea, sono osservate le disposizioni dello Stato;
g) le disposizioni regolamentari sono emanate in osservanza delle norme di cui alla presente legge ed, in particolare, di quelle che concernono la vigilanza, le sanzioni, la delega di funzioni nonchè ogni altra funzione avente carattere generale e, in quanto tale, estensibile alla specifica materia di cui al presente articolo.

CAPO VI - DEL PERSONALE

Art. 39
Equo trattamento

Il Consiglio Regionale approva gli organici del personale delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico di linea di competenza regionale.

La Giunta Regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 84 del D.P.R. 24.7.77, n. 616, tra l'altro:

a) decide sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica;
b) autorizza le assunzioni in deroga ai limiti di età;
c) dirime le controversie relative all'orario di lavoro del personale addetto alle autolinee di carattere locale;
d) vigila sull'applicazione delle norme sull'equo trattamento;
e) autorizza l'esonero del personale dalle aziende che esercitano trasporti pubblici locali.

CAPO VII - DELEGAZIONE E SUBDELEGAZIONE DI FUNZIONI REGIONALI

SEZIONE I

TRAMVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE E FILOVIARIE

Art. 40
Concessione

La concessione dei servizi di autolinee, tramvie e filovie che interessano più Comuni, è delegata alla Provincia nel cui territorio sono esercitati.

Se i Comuni collegati appartengono a diverse Province, la competenza delegata spetta alla Provincia nel cui territorio si svolga la massima parte del percorso.

La delega concerne tutte le funzioni amministrative in materia di concessione di cui al Titolo VI, capo I della presente legge.

Per le ulteriori attribuzioni delegate connesse con il rapporto concessorio, si rinvia ai successivi articoli della presente legge.

Sono altresì delegate alla Provincia le autorizzazioni di cui al I e II comma del precedente articolo 35.

Resta ferma la competenza regionale allorchè trattisi di servizi che interessino territori di Regioni contermini.

Gli Enti delegati possono avvalersi dei servizi tecnici e amministrativi regionali prima di decidere sulle domande di concessione.

Art. 41
Autostazioni

La concessione all'impianto e all'esercizio delle autostazioni è delegata ai Comuni nel cui territorio deve essere ubicata l'autostazione.

Art. 42
Albo provinciale degli autotrasportatori

Le funzioni amministrative concernenti la tenuta dell'Albo Provinciale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi, istituito con legge 6.6.1974, n. 298, sono subdelegate alle Province.

Le Province esercitano le funzioni subdelegate nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 6.6.1974, n. 298 e delle disposizioni regionali.

Art. 43
Servizi da noleggio e da piazza

Le deliberazioni comunali relative ai regolamenti che disciplinano i servizi da noleggio e da piazza, nonchè numero, tipo, caratteristiche degli autoveicoli da adibire ai predetti servizi, rese esecutive dai competenti organi di controllo, devono essere approvate dalla Giunta Regionale, di intesa con la competente Commissione Consiliare ed in conformità con i piani di bacino, come previsto dal punto f) dell'art. 10 della presente legge.

SEZIONE II

NAVIGAZIONE INTERNA E PORTI DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

Art. 44
Rinvio

Ai sensi del precedente art. 4 la delega agli Enti locali delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e porti della navigazione interna, è resa operativa con regolamento del Consiglio Regionale.

SEZIONE III
DELEGA. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 45
Rinvio

Le disposizioni riguardanti gli aspetti finanziari della delega sono contemplati nei successivi articoli 75 e 79.

Al comando o all'assegnazione di personale regionale agli Enti delegati si provvede ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

Nell'esercizio delle funzioni delegate debbono essere osservate le norme di cui alla pre-

sente legge e le previsioni e prescrizioni degli strumenti programmatici da essa contemplate, nonché le direttive e procedure fissate dalla Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare.

Art. 46
Avocazione

Gli Enti delegati devono provvedere, nelle materie di rispettiva competenza, nei termini di cui alla presente legge e, in mancanza, entro 180 giorni dalla presentazione delle istanze o dal verificarsi degli eventi.

I termini previsti dal comma precedente sono interrotti, per una sola volta, a causa di esigenze istruttorie o al fine di permettere la regolarizzazione delle istanze.

La Regione, trascorso inutilmente il termine entro il quale l'Ente delegato deve pronunciarsi, adotta, su istanza degli interessati o d'ufficio, le misure e i provvedimenti previsti dalle disposizioni regionali vigenti in materia di inadempienza o di inattività degli Enti delegati.

TITOLO VII
Programmi finanziari

CAPO I
GENERALITÀ

Art. 47
Tipologia

La Regione adotta programmi poliennali e annuali di intervento sia per gli invest imenti che per l'esercizio dei trasporti pubblici locali.

I programmi poliennali sono riferiti allo stesso periodo contemplato dal piano di sviluppo regionale.

I programmi annuali e poliennali vengono raggruppati:

a) per tipo di previsione programmatica regionale e di bacino;
b) per tipo e categoria di trasporti;
c) per tipo di gestione del trasporto pubblico locale di cui al precedente articolo 12.

Art. 48
Coerenza con i programmi del trasporto pubblico locale

I programmi di cui al precedente articolo 47 sono indirizzati alla realizzazione dei programmi del trasporto pubblico locale di cui ai titoli III e IV della presente legge.

Art. 49
Obiettivo dei contributi di esercizio

I contributi di esercizio sono erogati con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci degli esercenti il trasporto pubblico locale e sono annualmente determinati calcolando:

a) il corso economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, mediante analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;
b) i ricavi del traffico derivanti dalla applicazione delle tariffe stabilite dalla Regione.
   Tali ricavi devono in ogni caso coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente con Decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro e di intesa con la Commissione Consultiva Interregionale, di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
c) l'ammontare del contributo chilometrico annuo da erogare è determinato dalla Giunta Regionale sulla base della differenza tra i costi ed i ricavi di cui ai precedenti punti a) e b).
   L'importo del contributo che mediante gli acconti erogati secondo l'art. 56 risulti eccedere il contributo di cui al comma precedente è considerato quale acconto sui contributi degli esercizi successivi, salva la facoltà della Giunta Regionale di provvedere in ogni caso al recupero delle eccedenze.

Art. 50
Costi di esercizio

La Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, determina annualmente in via preventiva e consuntiva, i costi di cui alla lettera a) del precedente art. 49, tenendo presenti, tra l'altro:
a) i costi di trazione per tipo di servizio;
b) il costo del personale.
c) i costi tecnici di esercizio e generali comprendenti assicurazioni, tasse di circolazione, ammortamenti, oneri finanziari ed altri.

Art. 51
Finalità dei contributi di investimento

I contributi per investimenti sono destinati:
a) all'acquisto di autobus di linea urbana, suburbana ed extraurbana, tram, filobus tutti di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del D.L. 13.8.1975, n. 377. convertito, con modificazioni, nella L. 16 ottobre 1975, n. 493 e successive variazioni, e di altri mezzi di trasporto di persone;
b) alla costruzione, all'ammodernamento ed all'ampliamento di infrastrutture, di impianti fissi di tecnologie di esercizio e di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi.

Per la costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine-deposito può essere destinato non più del 25% dell'importo a disposizione per contributi d'investimento. La predetta percentuale può essere superata nel corso di un esercizio finanziario purché non lo sia mediamente nell'arco del quadriennio 1981-1984 e della validità dei piani triennali di sviluppo.

I programmi di investimento prevedono inoltre specifiche quote da utilizzare per contribuire alla eliminazione delle barriere architettoniche negli impianti di trasporto e alla accessibilità agli invalidi non deambulanti di almeno una parte dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971 n. 118.

Per il trasporto a fune i contributi sono erogati soltanto per le gestioni in economia da parte di Enti Locali o loro Consorzi od Associazioni e per quelle affidate ad aziende a totale o prevalente capitale pubblico.

Le tecnologie di esercizio e di controllo di cui alla lettera b) del presente articolo comprendono attrezzature ed apparecchiature fisse e mobili, emettitrici di documenti di viaggio, obliteratrici, apparecchi di lettura dei nastri magnetici elaborati dai precedenti apparecchi.

Art. 52
Formazione dei programmi finanziari

I programmi finanziari di investimento e di esercizio sono predisposti ed approvati con la procedura di cui al precedente articolo 6.

I programmi annuali debbono essere approvati entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento e i relativi costi complessivi vanno contenuti entro i limiti quantitativi indicati dai bilanci pluriennali all'epoca vigenti. Tali programmi possono essere sottoposti a revisione entro il successivo 30 aprile, in rapporto agli stanziamenti di spesa dei singoli bilanci annuali.

La erogazione dei contributi è subordinata all'inoltro di apposita istanza in conformità di quanto stabilito dai successivi articoli del presente Titolo VII.

Art. 53
Contributi per acquisto di autobus, tram, filobus

Il contributo regionale per investimenti di cui alla lettera a) del precedente articolo 51 è fissato nella misura del 75%, IVA compresa, della spesa riconosciuta ammissibile.

La spesa riconosciuta ammissibile è quella risultante dal prezzo di fattura del veicolo in allestimento standard aumentato dell'IVA, e del prezzo dei seguenti accessori ove installati, porte elettropneumatiche, impianto di riscaldamento e poggiatesta.

Il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta, può stipulare specifiche convenzioni con case costrutttrici di materiale rotabile, ai fini della fissazione di prezzi di vendita e di condizioni di consegna in favore di esercenti il trasporto pubblico locale.

L'istanza per l'erogazione del contributo,

redatta con le modalità di cui alla lettera a) del precedente articolo 24, è presentata all'Ente abilitato a provvedere.

Alla domanda sono allegati:

a) la fattura in copia autenticata relativa al materiale per il quale si chiede l'erogazione del contributo;
b) la carta di circolazione in copia autentica, completa di documenti che legittimano la proprietà del materiale acquistato;
c) la domanda deve altresì contenere la dichiarazione che l'esercente applichi al proprio personale il contratto nazionale collettivo di lavoro in vigore;
d) l'attestato vistato da parte di competenti Uffici della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione che trattasi di veicolo rispondente ai requisiti fissati da apposite norme statali per l'ammissibilità a contributo;
e) il listino della casa costruttrice, in vigore all'atto dell'acquisto del veicolo.

Alla erogazione del contributo di cui al presente articolo si provvede con delibera di Giunta Regionale.

Art. 54
Contributi per investimenti diversi

Il contributo regionale per investimenti di cui alla lettera b) del precedente articolo 51 e al penultimo comma dello stesso articolo è fissato nella misura del 50% della spesa ammissibile.

La spesa ammissibile è quella risultante dal progetto esecutivo dei lavori o dalle fatture qualora trattisi di sole forniture.

L'istanza di erogazione del contributo, redatta con le modalità di cui alla lettera a) del precedente articolo 24, è presentata all'Ente abilitato a provvedere corredata dei documenti tecnici e dei titoli di spesa di cui al precedente comma nonché della concessione comunale di cui alla legge n. 10/1977 per i soli casi nei quali essa è prescritta.

Il contributo regionale per i lavori ed opere contemplati in progetti esecutivi per i quali è sancita la concessione di cui alla predetta legge, può essere assegnato soltanto ad avvenuta approvazione dei relativi progetti.

L'approvazione implica la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori.

L'affidamento dei lavori e la realizzazione delle opere sono disciplinati dalle disposizioni regionali vigenti in materia di lavori pubblici.

La erogazione del contributo avviene con provvedimento di Giunta Regionale previo verbale, approntato dal Settore trasporti, di avvenuta esecuzione delle opere, qualora trattasi di impianti fissi e di conteggio finale.

Sulla base del contributo assegnato, la Giunta Regionale può disporre l'erogazione di acconti, in rapporto ai lavori già eseguiti e, comunque, per quote non superiori al 60% del contributo stesso.

Alla erogazione dei contributi relativi a sole forniture, si fa luogo con provvedimento di Giunta Regionale.

Art. 55
Vincolo di destinazione

Gli esercenti il trasporto pubblico locale che beneficiano di contributi in conto capitale non possono alienare o destinare ad uso diverso i beni per i quali hanno ottenuto i contributi stessi, prima che siano trascorsi almeno 20 anni per gli impianti fissi, e almeno 10 anni per il materiale rotabile; in caso contrario la Giunta Regionale provvede al recupero delle quote annuali residue del contributo concesso, per il materiale rotabile, e al recupero dell'intero contributo erogato, per gli impianti fissi.

In caso di cessione del materiale rotabile e di immobili, acquisiti o realizzati con l'intervento finanziario di cui alla presente legge, può essere esercitato il diritto di prelazione da parte della Regione o di Enti Pubblici Locali o d'aziende a totale o prevalente capitale pubblico esercenti il trasporto.

Il prezzo di cessione in favore dell'Ente che provvide all'erogazione del contributo, pari al valore venale dei beni, viene decurtato:

a) dell'importo corrispondente alla frazione del contributo erogato, rapportato al numero degli anni di cui si compone il periodo di tempo che intercorre dalla data di cessione a quello di scadenza del periodo, rispettivamente di 10 anni per il materiale

rotabile e di 20 anni per gli impianti fissi, e decorrente dalla data di erogazione del contributo, con arrotondamento all'anno dei periodi superiori a sei mesi;

b) dell'intero importo del contributo regionale erogato allorché trattisi di beni immobili.

I beni eventualmente rilevati dalla Regione sono conferiti in c/capitale alle società di gestione esistenti o da costituire ai sensi del precedente articolo 19.

CAPO III
CONTRIBUTI DI ESERCIZIO

Art. 56
Programmi

I programmi finanziari annuali di esercizio, predisposti ed approvati ai sensi del precedente articolo 52 prevedono:

a) acconto sui contributi di esercizio per l'anno successivo;
b) conguaglio del contributo di esercizio per l'anno precedente.

L'acconto è costituito dalla somma corrispondente al 90% del deficit standard chilometrico preventivo, calcolato per l'anno precedente, moltiplicato per le percorrenze effettive dell'anno precedente, ed è erogato in rate anticipate bimestrali.

L'acconto di cui sopra è decurtato delle erogazioni disposte per lo stesso titolo prima della entrata in vigore della presente legge.

Art. 57
Rilevamento dei costi

Ai sensi dell'articolo 7 della legge-quadro 10 aprile 1981, n. 151, i competenti uffici della Giunta Regionale provvedono annualmente alla rilevazione dei costi effettivi del trasporto pubblico locale.

Gli esercenti il trasporto pubblico locale allegano ai propri bilanci, o stati di previsione, una tabella di raffronto tra i propri costi effettivi e quelli standardizzati di cui alla lettera a) del precedente articolo 49.

I bilanci sono presentati secondo lo schema-tipo definito dal Ministero del Tesoro ai sensi del quarto comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Il conto consuntivo delle aziende costituite in Società per Azioni a totale partecipazione pubblica è rappresentato dal bilancio predisposto e approvato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Art 58
Erogazione dei contributi di esercizio

L'istanza di acconto e quella di conguaglio redatta con le modalità di cui alla lettera a) del precedente articolo 24, sono presentate all'ente o all'Ufficio abilitato a provvedere.

La domanda di acconto deve essere presentata entro il mese di febbraio di ciascun anno di riferimento e deve essere corredata delle certificazioni degli Istituti Previdenziali e Assicurativi attestanti la situazione di regolarità dei versamenti o di esposizione debitoria relative al bimestre precedente a quello di presentazione della domanda.

In caso di dichiarata esposizione debitoria, si procede a termini delle vigenti leggi.

L'istanza di richiesta del conguaglio deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento e deve essere corredata entro il 30 settembre dello stesso anno:

a) del conto economico dell'esercizio dell'anno di riferimento, redatto su apposito modulo predisposto dal Settore Trasporti della Giunta Regionale;
b) dell'elenco delle linee esercitate anche con atto di affidamento o autorizzazione statale e/o comunale, compilato su moduli predisposti a cura del predetto Settore;
c) della copia conforme alle scritture IVA obbligatorie;
d) della dichiarazione, con firma autenticata ai sensi di legge, del titolare o legale rappresentante dell'azienda o ente che i dati esposti, relativi alla percorrenza e alle corse bis denunziate nella documentazione esibita, corrispondono a quelle effettivamente effettuate;
e) della copia autenticata della dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770) presentata dagli esercenti per l'anno di riferimento;

f) della copia del bilancio depositato a norma di legge per le imprese che vi sono tenute;
g) della ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini istruttori.

Art. 59
Delega

I provvedimenti di erogazione dei contributi di esercizio sono delegati ai Comuni per le imprese che esercitano prevalentemente il trasporto pubblico di persone di tipo urbano e comunale. Rimane di competenza della Giunta Regionale l'erogazione dei contributi di esercizio per tutte le altre imprese.

La Giunta Regionale accredita in favore dei Comuni le quote di competenza per l'intero esercizio.

L'erogazione dei contributi avviene in osservanza delle direttive impartite dalla Giunta Regionale alla quale sono comunicati in copia i provvedimenti emessi e viene reso il conto delle somme accreditate, secondo le vigenti disposizioni regionali. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 45 e 46.

TITOLO VIII
Vigilanza e sanzioni

CAPO I
VIGILANZA

Art. 60
In generale

Le funzioni di vigilanza tecnico-amministrativa-contabile attribuite alla Regione in materia di trasporto pubblico locale sono esercitate attraverso gli Uffici degli Enti abilitati al rilascio dei provvedimenti per competenza propria o delegata.

Sono fatte salve le competenze riservate dalla legge agli organi dello Stato.

La constatazione della inosservanza di qualsiasi adempimento o prescrizione è verbalizzata e contestata al trasgressore ed è sommariamente indicata nei registri o documenti tenuti dal trasgressore medesimo ove trattisi di azienda esercente il trasporto.

È fatto obbligo ai funzionari addetti di rendere note le constatazioni al proprio Ente di appartenenza.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si rinvia al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e alle vigenti disposizioni legislative dello Stato.

Ai fini dell'applicazione dei predetti provvedimenti e delle relative norme di attuazione,il Consiglio Regionale emana disposizioni regolamentari concernenti anche gli adempimenti di competenza della Giunta e degli Enti delegati.

Art. 61
Rapporti con gli Enti delegati

La Giunta Regionale può disporre indagini presso gli esercenti il trasporto pubblico locale ancorché le relative funzioni risultino delegate.

La Giunta Regionale può acquisire, inoltre, presso gli Enti delegati gli elementi di giudizio sulla efficienza dei servizi e sulla efficacia degli interventi in materia di trasporto pubblico locale.

Gli Enti delegati possono avvalersi della consulenza gratuita delle strutture regionali.

Gli Enti stessi inviano ai competenti Uffici della Giunta Regionale copia dei provvedimenti adottati per delega e una relazione semestrale sulle attività svolte.

CAPO II
SANZIONI

Art. 62
In generale

Fermo restando quanto altro disposto dalla presente legge in materia di sanzioni concernenti il rapporto di concessione, le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di disposizioni legislative regionali in materia di trasporti e dei relativi regolamenti, sono irrogate dal Presidente della Giunta Regionale o dal Sindaco ovvero dal Presidente della Provincia, a seconda delle competenze.

Le sanzioni amministrative pecuniarie in materia di violazione di norme sui documenti di viaggio e sui colli e bagagli, sono irrogate dal personale di equipaggio o da altro personale

legittimato dall'azienda.

A tal fine gli esercenti devono disporre che tali agenti assumano la qualità di agenti giurati nelle forme volute dalla legge.

Il verbale di accertamento da redigersi sul formulario predisposto dalla Giunta Regionale deve, in ogni caso, contenere l'indicazione dell'esatto ammontare della tariffa evasa con l'irregolarità riscontrata.

La contestazione dell'infrazione è effettuata immediatamente attraverso la consegna di una copia del verbale.

Art. 63
Sanzioni amministrative pecuniarie

Chiunque eserciti il trasporto pubblico locale di qualsiasi categoria e modo in assenza dei provvedimenti abilitativi di cui alla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 1.000.000 a un massimo di L. 5.000.000 da determinarsi in concreto da parte dell'autorità in relazione alla entità del servizio abusivamente esercitato.

È fatto obbligo ai funzionari che abbiano constatato l'abusivo esercizio di ordinare l'immediata sospensione.

Nei casi in cui l'esercente non disponga l'immediata sospensione, la sanzione pecuniaria è fissata nel massimo di L. 5.000.000, a prescindere dalla entità del servizio in atto.

L'entità delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata, a partire dall'anno 1984, con atti amministrativi del Consiglio Regionale in relazione al tasso ufficiale di inflazione o deflazione.

Gli importi derivanti dalla comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge, sono versati in conto entrate alla Tesoreria Regionale anche nei casi in cui trattisi di provvedimenti adottati per delega regionale.

Art. 64
Rimozioni delle opere ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata, il trasgressore che abbia eseguito opere abusive è tenuto a provvedere a proprie spese alla demolizione delle opere stesse ed al ripristino della situazione preesistente nel termine e con le modalità di cui al provvedimento sanzionatorio.

Qualora il trasgressore non provveda ai predetti adempimenti nei modi e nei termini stabiliti, le relative opere sono eseguite d'ufficio a cura dei competenti organi pubblici ed a spese della parte inadempiente.

La nota spese è determinata con deliberazione della Giunta Regionale, ovvero da parte della Giunta Provinciale o di quella Comunale, ove si tratti di funzioni delegate rispettivamente alle Province ed ai Comuni.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui trattisi di rimuovere segnali e tabelle di indicazione, arbitrariamente collocati o non regolamentari.

TITOLO IX
Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

CAPO I
NORME TRANSITORIE

Art. 65
Concessioni in atto

In deroga a quanto disposto dal primo comma del precedente articolo 24, le concessioni regionali in materia di trasporto pubblico locale, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono confermate sino alla loro scadenza nonché prorogate ex lege ove alla loro scadenza non risultino esecutivi gli strumenti programmatici del trasporto pubblico locale.

Resta comunque, salva la facoltà della Regione di disporre con atto della Giunta e preavviso scritto di 30 giorni, la cessazione e la modifica di determinati servizi in relazione alla adozione di provvedimenti di provvisoria ristrutturazione del trasporto locale.

La riassegnazione dei predetti servizi è effettuata ai sensi del precedente art. 25 ma con priorità nei riguardi dei vettori già in precedenza concessionari dei servizi medesimi.

Art. 66
Risoluzione del rapporto

In caso di mancata assegnazione di linee o gruppi di linee, previsti dagli strumenti programmatici, la Regione riconosce l'indennizzo di cui agli artt. 67 e 30 della L.R. 3.10.78, n. 64 e può rilevare, a parità di condizioni, con il mercato corrente, i beni connessi alla produzione del servizio ritenuti utilizzabili, considerato lo stato d'uso, e necessari.

Il valore del bene da acquistare è accertato dalla Commissione di cui all'art. 29 della predetta legge n. 64/1978, la quale definisce il prezzo di cessione in contraddittorio con i proprietari.

Dall'importo del corrispettivo viene proporzionalmente detratto l'ammontare dell'intervento finanziario sostenuto dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti, per l'acquisto dei beni rilevati.

Art. 67
Indennità tecnico-organizzativa

In sede di liquidazione delle imprese concessionarie non riassegnatarie di cui al precedente art. 66, viene riconosciuto un indennizzo, per il rilevamento delle attività organizzative connesse con l'esercizio della concessione, calcolato nella misura dello 0,50 del costo/km. medio, riferito agli ultimi tre anni, ammesso per l'azienda in sede di liquidazione dei contributi di esercizio, moltiplicato per il numero dei chilometri realmente effettuati con trasporto di persone sulle linee concesse nell'ultimo anno solare di esercizio.

Art. 68
Personale

Il personale dipendente, ad eccezione di quello con qualifica di dirigente che risulti adibito ai servizi dalle Società di gestione dopo l'entrata in vigore della presente legge, viene trasferito con il consenso degli interessati alle dipendenze di queste.

Il contingente di personale trasferibile non può essere superiore, per ciascuna qualifica, alla consistenza dell'organico al 31 dicembre 1980.

In ogni caso al personale trasferito non possono essere riconosciute qualifiche attribuite in contrasto con le modalità stabilite dalla legge n. 30 del 1.2.1978.

Vengono altresì trasferiti alle società di gestione i fondi di anzianità previsti per legge.

Possono essere inoltre assunti, previo parere del Settore Trasporti della Regione, per essere destinati alle funzioni corrispondenti alle effettive esigenze di esercizio delle società di gestione, i titolari delle aziende rilevate che abbiano in esse prestato la loro opera in modo prevalente e continuativo almeno dal 31 dicembre 1975, a condizione che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età, che siano consenzienti, che siano in possesso dei requisiti richiesti e abbiano versamenti contributivi effettivi, ai fini previdenziali, tali da garantire il diritto al raggiungimento dell'età massima consentita per il collocamento a riposo.

Essi possono essere inquadrati con le qualifiche previste nelle tabelle del CCNL degli autoferrotranvieri, internavigatori e lavoratori delle autolinee private del 1976 (Testo Unico), sulla base delle esigenze delle società di gestione, delle capacità professionali e tenuto conto, per quanto possibile, delle mansioni svolte. L'attribuzione delle qualifiche professionali deve avvenire con riferimento alle dimensioni, caratteristiche ed esigenze delle società di gestione.

All'accertamento delle capacità professionali provvede il Consiglio di Amministrazione delle società con gli stessi criteri da queste stabilite nei regolamenti per l'assunzione del personale.

Art. 69
Partite pregresse da definire

La Giunta Regionale è autorizzata a definire le partite connesse con la situazione sussistente in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 10 aprile 1981, n. 151, in ogni caso sostenute da specifiche disposizioni legislative regionali, riguardanti i contributi di esercizio.

Art. 70

Per i contributi relativi ad impianti fissi già realizzati successivamente all'entrata in vigore della legge 10.4.1981, n. 151, si può provvedere alla riliquidazione del contributo stesso previo verbale di fine lavori e conto finale del costo dell'opera.

Art. 71
Leasing - Rinvio

Le operazioni di leasing sono consentite secondo quanto stabilito dall'art. 5 della L.R. 16.9.1982,n. 77.

Art. 72
Operatività della delega

In attesa della operatività dei provvedimenti di delegazione e subdelegazione delle funzioni amministrative in favore degli Enti Locali, le funzioni stesse sono esercitate dagli organi regionali.

CAPO II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 73
Spese per i piani di bacino

La Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi in favore dei Comuni nelle spese da sostenere per le predisposizioni dei piani di bacino di cui al precedente art. 10.

La misura del contributo è fissata nel 70% della quota spettante a ciascun Comune con popolazione fino a 10.000 abitanti e nel 50% per i restanti Comuni.

L'entità delle spese da emettere a contributo deve risultare da un computo previsionale approvato dai Comuni del bacino, contenente il piano di riparto delle quote di spesa a carico di ciascun Comune.

Il contributo regionale è concesso per una sola volta, in prima applicazione della presente legge.

La Giunta Regionale è, altresì, autorizzata alla effettuazione delle spese necessarie qualora si determinino le fattispecie di cui al penultimo e ultimo comma del precedente art. 10.

Art. 74
Ricerche e studi

La Giunta Regionale d'intesa con la competente Commissione Consiliare, può promuovere ed attuare convegni, studi e ricerche sui problemi del trasporto pubblico locale.

Le attività di studio e di ricerca possono essere effettuate anche mediante convenzioni a titolo oneroso con istituti ed organismi specializzati.

Ai fini della determinazione dei valori di cui all'art. 66 della presente legge, la Commissione di cui all'art. 29 della L.R. 3.10.1978, n. 64, o parte di essa, può compiere sopralluoghi.

Le relative spese sono poste a carico del bilancio regionale.

Art. 75
Oneri connessi con la delega

Gli oneri conseguenti alla delegazione e alla subdelegazione delle funzioni amministrative regionali agli Enti Locali sono posti a carico della Regione.

Circa l'operatività, gli oneri per l'attuazione della delegazione, si richiama il contenuto del precedente art. 72.

Art. 76
Applicazione del T.U. indennità di buonuscita per gli agenti esonerati

La Giunta Regionale, per ciascuno degli agenti dipendenti da imprese o Enti che gestiscono trasporti pubblici non statali nella Regione, e delle società di gestione, di cui all'art. 10 della L.R. 14.9.1976, n. 52 e successive modificazioni, che cessa dal servizio per qualsiasi motivo a partire dal 1.1.1982, è autorizzata a corrispondere un contributo commisurato alla differenza tra il trattamento economico e normativo di fine lavoro previsto dal contratto in vigore e quello del contratto A.N.A.C. o F.E.N.I.T per il periodo dalla data di assunzione, fino al 31 dicembre 1981.

Sono esclusi dal contributo, di cui al com-

ma precedente, le imprese o aziende che gestiscono soltanto autolinee di gran turismo o servizi a contratto non in regime di concessione.

La Giunta Regionale può provvedere agli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dai commi precedenti mediante stipulazione con istituti specializzati di apposite polizze per la copertura della differenza tra i due trattamenti sopraindicati.

Art. 77
Modalità per l'erogazione dei contributi

Le Imprese e gli Enti che intendano beneficiare dei contributi previsti dall'art. precedente devono inoltrare domanda, con le modalità di cui alla lettera a) del precedente art. 24, da presentare all'Ente abilitato a provvedere, a partire da 6 mesi prima della prevista data di esonero e non oltre 3 mesi dall'esonero stesso.

La domanda deve essere corredata di un prospetto comparativo, predisposto a cura del Settore Trasporti della Giunta Regionale, di liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante al dipendente in applicazione del vigente contratto nazionale collettivo autoferrotranvieri, con quella risultante in base al contratto A.N.A.C., o F.E.N.I.T.

Il prospetto comparativo deve riportare in calce apposita dichiarazione di veridicità sui dati esposti e i calcoli effettuati, firmata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa e giurata davanti al Pretore competente per territorio.

Alle imprese che ne facciano richiesta può essere accordato un acconto del 90% sulla integrazione dell'indennità di buonuscita per il personale da collocare in quiescenza entro il trimestre successivo, risultante da dichiarazione giurata. In tal caso, l'impresa ha l'obbligo di erogare al dipendente l'intera indennità di buonuscita spettante, in un'unica soluzione.

Art. 78
Organizzazione degli Uffici

Il Settore Trasporti della Giunta Regionale è strutturato e organizzato in coerenza con l'assetto funzionale risultante dalla presente legge.

Le relative determinazioni sono adottate in sede di legislazione generale sulla organizzazione degli Uffici regionali o con specifiche norme legislative.

Al fine di perseguire il più razionale, tempestivo ed economico svolgimento dei compiti istituzionali, gli Uffici del Settore Trasporti debbono:

a) avvalersi di sistemi di meccanizzazione dei servizi tecnici e amministrativi secondo le tecniche più avanzate della gestione aziendale pubblica;
b) adottare la tecnica della modellistica sia nei rapporti con gli Enti Locali delegati che con organismi ed istituzioni nei confronti dei quali viene instaurato un rapporto di tipo continuativo o ricorrente;
c) avvalersi delle tecniche dell'informatica ai fini della circolazione delle conoscenze, utilizzando apposite apparecchiature armonizzate nel contesto del sistema informatico regionale e tali da consentire l'instaurazione ed, in particolare, con gli Enti Pubblici Locali delegati. [*sic*]

I provvedimenti relativi alla attuazione delle metodologie e delle tecniche, di cui alle precedenti lettere a) b) e c) del presente articolo, sono adottati dalla Giunta Regionale su proposta del Componente preposto al settore trasporti.

Le metodologie e le tecniche organizzative di cui al presente articolo debbono principalmente favorire:

1. La determinazione dei fabbisogni di natura tecnica e finanziaria nel Settore dei Trasporti pubblici locali;
2. La effettuazione di rilevazioni statistiche e la conseguente classificazione, elaborazione e pubblicazione dei dati di settore;
3. La effettuazione del controllo di produzione circa la effettiva e puntuale realizzazione dei piani e programmi regionali;
4. L'acquisizione dei dati di cui all'art. 7 della legge-quadro 10 aprile 1981, n. 151.

Alle spese conseguenti alla attuazione del presente articolo si provvede con i fondi di cui alla presente legge.

Per l'espletamento dei compiti la cui

complessità di ordine amministrativo, tecnico o giuridico postuli l'apporto concomitante di più settori organizzativi e di capacità professionali di diversa natura, la Giunta Regionale può costituire gruppi di lavoro intersettoriali o interdipartimentali stabilendone modalità operative, finalità e termini.

In relazione alla specificità dei problemi, la Giunta può chiamare a far parte dei gruppi di lavoro funzionari dello Stato designati dai competenti organi statali, rappresentanti delle forze sociali, nonché datoriali di settore.

Ai componenti i gruppi di lavoro, che non siano dipendenti regionali, sono corrisposti gli emolumenti di cui alla L.R. n. 35 del 10.8.1973 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 79
Abrogazioni

Sono abrogate le norme legislative in contrasto con la normativa di cui alla presente legge.

Art. 80
Finanziamento

La spesa derivante dall'aplicazione della presente legge è valutata, per l'anno 1983, in complessive L. 60.888.700.000, e così suddivisa:

1) per oneri, spese e conferimenti di cui agli artt. 19, 20 e 21
L. per memoria
2) per contributi di esercizio (artt. 49, 56, 58 e 59)
L. 38.288.700.000
3) per contributi di investimento (artt. 51, 52, 53 e 54)
L. 20.000.000.000
4) per esecuzione d'ufficio di lavori in danno (art. 64)
L. per memoria
5) per spese di rilevamento aziendale (artt. 66 e 67)
L. 2.500.000.000
6) per redazione piani di bacino (art. 73)
L. per memoria
7) per convegni, studi e ricerche (art. 74)
L. per memoria
8) per oneri connessi con la delegazione di funzioni agli Enti Locali (art. 75)
L. per memoria
9) per la meccanizzazione e informatizzazione dei servizi di settore (art. 78)
L. per memoria
10) per indennità di fine servizio ai dipendenti delle aziende di trasporto (artt. 68, 76 e 77)
L. 100.000.000
11) per contributi di esercizio relativamente ad epoche anteriori alla legge n. 151 del 1981 (art. 69)
L. per memoria

Al relativo onere si provvede:

a) quanto a L. 38.288.700.000 con lo stanziamento già iscritto al cap. 1958 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1983, di nuova denominazione «Contributi di esercizio agli esercenti il trasporto pubblico locale»
b) quanto a L. 20.000.000.000:

per L. 5.000.000.000, a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977 n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 2899 partita istituita con la legge regionale n. 89 del 16 dicembre 1982 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1982 (fondi regionali);

per L. 15.000.000.000, mediante riduzione di pari importo per competenza e di L. 11.000.000.000 per cassa, del cap. 2899 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1983;

c) quanto a L. 2.500.000.000, mediante riduzione di pari importo, per competenza e cassa, del cap. 2898 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1983;
d) quanto a L. 100.000.000 con il pari stanziamento già iscritto al cap. 1934 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1983.

La partita n. 10 dell'elenco n. 4, allegato al predetto bilancio, è ridotta di L. 2.500.000.000, mentre la partita n. 1 dell'elenco n. 5, allegato al ridetto bilancio, è soppressa.

Lo stanziamento del cap. 1957 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1983 di nuova denominazione «Contributi per spese di investimento agli esercenti il trasporto pubblico locale», è incrementato di L. 15.000.000.000 per la competenza e di L. 11.000.000.000 per la cassa.

Nello stato di previsione della spesa del

bilancio per il 1983 è istituito ed iscritto il cap. 1960 (Sett. 19, tit. II, Sez. IX, cat. III, dest. progr. 2, nat. giur. 1) denominato «Contributi per spese di investimento - Integrazione regionale», con lo stanziamento per competenza di L. 5.000.000.000 e con l'annotazione «Fondi regionali».

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1983 è, altresì, istituito ed iscritto - nel Sett. 19, Tit. II, Sez. IX, Ctg. III, dest. progr. I, nat. giur. 1 - il cap. 1956 denominato «Indennizzo per il rilevamento delle attività organizzative connesse con l'esercizio della concessione - Fondi regionali -» con lo stanziamento, per competenza e cassa, di L. 2.500.000.000.

Gli ulteriori oneri, indicati per l'anno in corso, «per memoria», saranno iscritti, ove occorrenti, a partire dall'anno 1984.

Ove nel corso dell'esercizio si verificasse una variazione nell'assegnazione dei fondi da parte dello Stato, in attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 151, le occorrenti variazioni al bilancio sono introdotte a termini dell'art. 41, primo comma, della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Per gli esercizi successivi al 1983, le relative leggi di bilancio o di variazione al bilancio medesimo determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni, nei limiti delle assegnazioni all'uopo disposte da specifiche leggi dello Stato, attraverso la legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 81
Urgenza ed entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione.*

La presente legge regionale sarà publicata nel «*Bollettino Ufficiale della Regione*».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 9 settembre 1983

SPADACCINI

(5949)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(4651157 3) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.